SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania. (Deliberazione n. 132/99).

99A8960

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **379.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XIII della convenzione istitutiva dell'Unione latina, adottato con risoluzione n. 11 dal XVI congresso dell'Unione latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XIII della convenzione istitutiva dell'Unione latina, adottato con risoluzione n. 11 dal XIV congresso dell'Unione latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XXIII della convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO XIII DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA PER LA CREAZIONE DELL'UNIONE LATINA

Il Consiglio Esecutivo

Articolo XIII

1) Il Consiglio Esecutivo si compone di dodici membri, eletti per quattro anni tra gli Stati membri dell'Unione Latina.

2) Il Consiglio Esecutivo è rinnovabile per metà ogni due anni.

3) Su proposta del Consiglio, il Congresso può cambiare il numero dei membri del Consiglio previsto al comma 1, se il numero degli Stati Membri dell'Unione Latina subisce una variazione notevole.

4) Il Congresso elegge gli Stati che dovranno far parte del Consiglio Esecutivo, procurando di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione geografica e linguistica.

5) Gli Stati membri del Consiglio Esecutivo saranno rieleggibili.

6) Gli Stati eletti nomineranno i loro rappresentanti nel Consiglio.

7) Il Consiglio, ogni due anni, eleggerà fra i suoi membri, a turno, un presidente il cui voto sarà decisivo in caso di parità di voti.

8) Il Segretario Generale dell'Unione esercita le funzioni di Segretario Generale del Consiglio.

RISOLUZIONE N°11

Il XIV Congresso dell'Unione Latina, riunitosi nei locali dell'UNESCO, il 6 e 7 dicembre 1994,

- in vista di adattare la composizione del Consiglio Esecutivo all'evoluzione dell'Unione Latina,

- su proposta del Portogallo e dell'Uruguay, depositata al Consiglio Esecutivo del 23 novembre 1993,

DECIDE

di proporre alla ratifica degli Stati, la seguente nuova redazione dell'articolo XIII della Convenzione Istitutiva per la creazione dell'Unione Latina.

Risoluzione adottata all'unanimità dalle delegazioni presenti e votanti. Erano assenti le delegazioni del Guatemala, di Haiti, dell'Honduras, del Mozambico, del Nicaragua e del Paraguay.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1282):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 dicembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 16 dicembre 1997 (atto n. 1282/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4603):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione 4 e 6 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n. 4603/*A* - relatore on. BRUNETTI).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999.

99G0448

LEGGE 20 ottobre 1999, n. **380.**

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;

b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello *status* del personale militare.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo

e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.

9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2970):

Presentato dall' on. SPINI ed altri il 15 gennaio 1997.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 12, 13, 19 febbraio 1997; il 22, 27 maggio 1997; il 25 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1997 (atto n. 2970/*A* - relatore on. ALBANESE).

Esaminato in aula il 24 luglio 1998 ed approvato il 30 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3495):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 16 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 gennaio 1999; il 17, 30 marzo 1999; il 21 aprile 1999; il 2 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 luglio 1999 (atto n. 3495/*A* - relatore sen. FORCIERI).

Esaminato in aula il 15 luglio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 2970/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 27, 28 luglio 1999; il 14 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto n. 2970/*C* - relatore on. ALBANESE).

Esaminato in aula il 27 settembre 1999 ed approvato il 29 settembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1990, n. 148.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli

ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante disposizioni in materia di avanzamento, reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia:

«2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;

b) anzianità dl servizio almeno pari a tre anni;

c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a "superiore alla media";

d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza:

«Art. 3. — 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

d) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qulità di piloti militari, di navigatori militari;

f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza».

99G0468

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. **381.**

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *d),* l'articolo 14, comma 1, lettere *a), d)* ed *f)* e l'articolo 18, comma 1, lettere *b), d), f)* e *g)*;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)

Art. 1.

Istituzione dell'ente

1. È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):

a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);

b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);

c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).

2. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2.

Attività dell'INGV

1. L'INGV:

a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;

c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;

e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;

f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.

2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui alle lettere *a),* relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché *c), d)* ed *e)* del comma 1, sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Art. 3.

Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica.

4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo all'area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcani.

5. È costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da dieci membri, di cui cinque eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica.

6. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

8. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa.

9. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

11. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Art. 4.

Piano di attività

1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione territoriale, nonché della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c), d), e).* Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

Art. 5.

Norme applicabili all'INGV

1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere *c), e), g)* e *h)* in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

f) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;

g) articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;

h) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c), d)* ed *e).*

3. L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a),* numeri 2, 3 e 5, adottando per le sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonché *b),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. È comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali.

6. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.

7. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le università per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca, ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.

Art. 6.

Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. È altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.

3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.

4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:

a) è istituito l'INGV;

b) è soppresso l'ING;

c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;

d) il patrimonio e il personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;

e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;

f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*;

g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e),* in servizio al 1° aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;

h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'INGV;

i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;

l) è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).

5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del numero di unità trasferite all'INGV.

6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.

7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.

8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori.

9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facoltà di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Università di Napoli o da altre università. Il personale tecnico-amministrativo dell'Osservatorio vesuviano può essere trasferito, con il consenso dell'Università di Napoli o di altre università e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalità e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'università.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle università e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attività che richiedano particolari professionalità e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, può bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER ALTRI ENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (MURST).

Art. 7.

Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: «ha il compito di svolgere» sono inserite le parole: «di promuovere e coordinare e»; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente «*c)* studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera».

3. All'articolo 2 defla legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis* - Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale».

4. All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: «che diano un materiale apporto o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso» con le seguenti: «e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di

ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.

6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.

Titolo III

NORME SULLA INCENTIVAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CONSORZI TRA ENTI DI RICERCA

Art. 8.

Consorzi

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.

2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate.

3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.

4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.

5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1.

Art. 9.

Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste

1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facoltà di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere *c), e), g)* ed *h)*;

b) articolo 3;

c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;

d) articolo 6;

e) articolo 7, comma 1, lettera *a)*, numero 5, e lettera *b)*;

f) articolo 9, comma 1, salve le parole: «di cui agli articoli 7 e 8», e comma 2;

g) articolo 10, comma 1;

h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;

i) articolo 12.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto così modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Titolo IV

NORME GENERALI PER GLI ENTI DI RICERCA

Art. 10.

Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca

1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere *c), e), g)* e *h)* in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera *a)* numero 5 e lettera *b)*, in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;

f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;

h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto;

i) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a),* numero 5), e *b),* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonché agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere *c), e), g)* ed *h)*, in materia di funzioni;

b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'ente;

d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;

e) articolo 12.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).

4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta, può essere disciplinata con regolamenti emanati ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere *h)* ed *i)*.

Titolo V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204

Art. 11.

Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: «Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole: «Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto» inserire le seguenti: «dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché».

Titolo VI

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 12.

Aree scientifiche e settori tecnologici

1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilità con le università. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di cui al presente comma.

Art. 13.

Principi per l'attività di ricerca

1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:

a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere *b)* e *c),* sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale;

b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;

c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;

d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica.

Art. 14.

Norme finali

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO 1

Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris»
Istituto nazionale di ottica applicata
Stazione zoologica «A. Dohrn»
Istituto papirologico «G. Vitelli»
Istituto nazionale di fisica della materia
Istituto nazionale di Alta Matematica
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è sato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 59/1997 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettere *b)* e *d),* 14, comma 1, lettere *a), d)* ed *f)* e 18, comma 1, lettere *b), d), f)* e *g),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (omissis);

b) riordinare gli enti publici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) (omissis);

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) - c) (omissis);

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) (omissis);

f) progammazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) (omissis);

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare

realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) (omissis);

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) (omissis);

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, Università, scuola e imprese».

— L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) così recita:

«Art. 12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni riguarda: «La razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, riguardante: «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1999, n. 29.

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 2, dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede:

«2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 6. — 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a),* della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«Art. 17. — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, comma 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 4. — 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c),* la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca».

«Art. 6, comma 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».

— L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) così recita:

«Art. 12. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le Università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le Università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

— L'art. 2403 del codice civile recita:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società [c.c. 2623, n. 3], vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguarda: «L'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 5:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168, recita:

«Art. 8. — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

«Art. 7. — 1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'art. 8;

3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'art. 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilità allo stesso soggetto;

4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* delle attività scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa;

5) facoltà di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi pro grammatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

2) facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale».

— L'art. 10 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recita:

«Art. 10. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, riguarda: «Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis,* comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 399 (Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, *di promuovere e coordinare e,* anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) *studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;*

d) studi e ncerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

Art.2-bis. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale*».

«Art. 8. — 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amrninistrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici *e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'osservatorio.*

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta».

— Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera *c),* e 7, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 2. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a)-b) (omissis);

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione».

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a),* della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi

laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

«2. Nella relazione di cui all'art. 9, comma 2, il CNR riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti».

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste), è il seguente:

«Art. 14. — Il consorzio ha il compito di:

1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;

2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;

3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.

A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:

a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;

b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;

c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;

d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;

e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;

f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per uso di impianti del consorzio;

h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;

k) contrarre mutui;

i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;

l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;

m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;

n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;

o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;

p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.

Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere *a), b), c), e)* ed *f)* del precedente secondo comma».

«Art. 15. — Le entrate del consorzio sono costituite da:

1) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

2) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste, nonché contributi degli enti e privati di cui al precedente art. 13, secondo comma. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune sarà fissata dai rispettivi consigli anche in deroga alle norme del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

3) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) eventuali contributi volontari;

5) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;

6) proventi delle gestioni dei servizi.

Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito».

— L'art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia), così recita:

«Art. 8. — 1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'art. 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'art. 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

2. Il consorzio di cui al precedente art. 7, sentita la Comunità montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Trieste».

— Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».

— Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, prevede:

«1. A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) Lingue e letterature straniere:

a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.

2) Ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.

3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informazione.

4) Agraria:

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

5) Lettere e filosofia:

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:

archivistici e librari;

architettonici, archeologici e dell'ambiente;

mobili e artistici».

Note all'art. 10:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143 (Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica):

«Art. 1. — 1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non puo superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia».

— L'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:

«2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato».

— Per il comma 4 dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda la nota all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

«Art. 6. — 1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo».

«Art. 12. — 1.Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Previa convenzione tra università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle univer-

sità. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti di cui all'art. 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

— Lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Per il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (si evidenziano in corsivo, le parole che integrano il testo):

«1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto *dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché* da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato».

— Il testo dell'art. 5, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente (si evidenziano in corsivo le parti che vengono sostituite dal presente decreto):

«1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. *Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali».*

«3. *Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni».*

«5. *Il comitato predispone rapporti periodici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato».*

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 3 *(Comitati di esperti per la politica della ricerca).* — 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto *dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo prosiede, nonché* da non più di nove membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, è il seguente:

«Art. 11 — 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Il C.N.R., con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'ente può stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;

b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazio-

nale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera *a)* ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera *a);*

2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera *a);*

c) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le nessità indicate nel piano triennale di cui all'art. 6».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 33. — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

99G0451

DECRETO LEGISLATIVO 15 ottobre 1999, n. **382.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

Visto, altresì, l'articolo 12, comma 1, lettere *g), p)* e *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonché l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, recante l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario;

Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale dispone che, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 11 della legge n. 59 del 1997, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative ai predetti decreti legislativi;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificata dal decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, riguardante l'istituzione ed i compiti del servizio, al primo comma, le parole: «servizio centrale consultivo» sono sostituite dalle seguenti: «servizio consultivo»;

b) nell'articolo 10, concernente la composizione del servizio, al secondo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

c) nell'articolo 11, riguardante gli organi del servizio:

1) al terzo comma, dopo le parole: «esperto appartenente alla stessa sezione» sono inserite le seguenti: «che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica»;

2) al settimo comma, le parole: «, salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse e, nel medesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, reca: «Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1998.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 5, 11 e 12, comma 1, lettere *g), p)* e *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei commi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dal-

l'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione, sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-f) (omissis);

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h)-o) (omissis);

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) (omissis);

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, si veda in nota al titolo.

— La legge 24 aprile 1980, n. 146, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1980.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, è già citato in nota al titolo.

— Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già citata in nota alle premesse, così come modificati dal presente decreto:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il *servizio consultivo* ed ispettivo tributario.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

0*a)* elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera *a)*, può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) (lettera soppressa);

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.

Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte».

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti.

Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire».

«Art. 11. — Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere *a), b), c)* e *d-bis)* del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0*a)* e *d-bis)* dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione *che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica.* Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere *a), b), c)* e *d-bis)* del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;

d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;

e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. *Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazioneco coordinata e continuativa.*

Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.

Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».

99G0467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 ottobre 1999.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica. (Ordinanza n. 3011).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sono stati nominati commissari delegati il presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli;

Considerato che per la completezza degli interventi sono state anche previste misure straordinarie per il risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica in alcune zone del territorio della regione Campania e nella città di Napoli

Vista da ultimo l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 3734 del 18 giugno 1999, con la quale sono state rese disponibili nuove risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

Considerato che la situazione di emergenza rifiuti che interessa il territorio della regione Campania nonostante gli interventi realizzati e quelli programmati presenta aspetti gravi nel territorio della regione Campania ed in modo particolare nella provincia di Caserta dove l'attività estrattiva in alcune cave ha causato una grave alterazione della geomorfologia naturale;

Ritenuto, necessario garantire la prosecuzione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica e risanamento ambientale, quest'ultimo anche nell'area casertana, nonché nel settore della tutela delle acque e fornire criteri interpretativi per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2948/1999;

Viste le note del Ministro dell'ambiente prot. n. 16597/ARS/M/DI/UD.E del 17 settembre 1999, prot. n. 17190/ARS/M/DI/UDE del 27 settembre 1999, prot. n. 17266/ARS/M/DI/UD.E del 28 settembre 1999 e prot. n GAB/99/18538/B09 del 14 ottobre 1999;

Viste le note del presidente della regione Campania - commissario delegato prot. n. 74563/GAB del 22 settembre 1999 e prot. n. 76393/GAB del 28 settembre 1999;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota n. 5279 del 21 ottobre 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota prot. n. 79794/GAB dell'11 ottobre 1999;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996 dopo le parole «al predetto personale» sono aggiunte le seguenti: «appartenente alla pubblica amministrazione» e dopo le parole «18 marzo 1996» sono aggiunte le seguenti: «mentre al personale non appartenente alla pubblica amministrazione sarà corrisposto un compenso, per tutta la durata dell'incarico, determinato sulla base delle tariffe professionali vigente».

2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole «dell'accordo di programma» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «degli accordi di programma». Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis.* Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia evidenzi aspetti critici ed indichi misure e/o interventi migliorativi, il commissario delegato, presidente della regione Campania assume provvedimenti volti ad eliminare tali aspetti ed a realizzare gli interventi migliorativi. In caso di valutazione negativa della compatibilità ambientale, il commissario delegato, presidente della regione Campania provvede alla rilocalizzazione, da sottoporsi a nuova valutazione, della compatibilità ambientale.».

3. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2948/1999 dopo le parole «dell'Accordo di programma di cui al precedente comma 5» sono inserite le seguenti: «e/o dei contratti con gli operatori industriali».

4. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo le parole «dell'A.N.P.A.» sono aggiunte le seguenti: «dell'A.R.P.A.C.,» e dopo le parole «enti territorialmente competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per quanto concerne le aree marine, dell'I.C.R.A.M.».

5. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 la lettera *c)* è soppressa e sostituita dalla seguente:

«*c)* lire 132,060 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sulla «quota pubblica», assegnate alla misura 5.3.2 del programma operativo plurifondo

94/99 della regione Campania, subordinatamente all'approvazione della proposta da parte della commissione dell'Unione europea;

lire 117,940 miliardi provenienti dai rientri finanziari F.E.S.R. resi disponibili dalla rendicontazione del programma operativo plurifondo 94/99 della regione Campania;».

6. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo il punto 1.15 è aggiunto il seguente:

«1.16 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, della presente ordinanza».

7. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Il commissario delegato, presidente della regione Campania realizza, inoltre, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dalle precedenti e dalla presente ordinanza, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti».

8. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il periodo da: «la prima alinea dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, è sostituita dalla seguente» è modificato dal seguente: «dopo la prima alinea dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, è aggiunta la seguente:» e dopo le parole «dell'A.N.P.A.» sono aggiunte le seguenti: «dell'A.R.P.A.C.».

9. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«*5.* Il commissario delegato, presidente della regione Campania dispone, altresì, con le risorse ad esso assegnate dalla presente ordinanza, la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dell'arenile, dell'area portuale e dello specchio marino antistante delle aree "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano" e "Napoli orientale", comprese nei perimetri approvati ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 3 del successivo art. 8 della presente ordinanza.»

10. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 le parole «1° luglio 1999» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1999».

11. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, prima delle parole «autorizzazioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «approvazioni dei progetti e le».

12. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «Monte di Procida e Pozzuoli» sono aggiunte le seguenti: «nell'area costiera dei comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, nell'area della costiera sorrentina, negli alvei del Fosso Reale e Cozzone ad esclusione delle aree comprese nell'ambito territoriale di cui all'art. 8 della presente ordinanza» e dopo le parole «progetta e realizza» sono aggiunte le seguenti: «l'impianto di depurazione di Punta Gradelle in comune di Vico Equense, il sistema di collettamento e depurazione delle isole del golfo di Napoli nonché». Sono, inoltre, aggiunte, in coda al comma 1 del medesimo art. 7, le seguenti parole: «progetta e realizza, altresì, le opere di fognatura, collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del C.I.P.E. del 21 aprile 1999. Il commissario delegato, presidente della regione Campania subentra nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 maggio 1997, n. 135». Tutti gli interventi devono comunque essere raccordati con quelli previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2994 in data 29 luglio 1999.

13. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 dopo le parole «d'intesa con il Ministro dell'ambiente» aggiungere «nonché di un vice commissario e di ulteriori dodici unità di personale tecnico ed amministrativo, scelto tra i dipendenti pubblici in posizione di comando».

14. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «igienico-sanitari ed idrogeologici» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente all'ambito territoriale del comune di Napoli,» e dopo le parole «emissario di Agnano» sono aggiunte le seguenti: «nonché del Fosso Reale e Cozzone, provvedendo alla ricomposizione del reticolo idrografico originario del corpo idrico del bacino del Sebeto, e dei connessi sistemi di depurazione cittadina, in conformità allo strumento urbanistico».

15. All'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e di venticinque unità di personale scelto tra i dipendenti pubblici in posizione di comando. Il sindaco del comune di Napoli delegato potrà, inoltre, avvalersi, con regime di tempo parziale, fino ad un massimo di tre unità fornite di specifiche professionalità cui sarà corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 mentre al personale non appartenente alla pubblica amministrazione sarà corrisposto un compenso, per tutta la durata dell'incarico, determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti».

16. All'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole «e ai vice commissari» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, ai vice commissari ed al dirigente che sovraintende alle attività della struttura commissariale, nominato dal commissario delegato, presidente della regione Campania,».

17. All'art. 12 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis.* Il compenso spettante ai sub commissari, nominati rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1 ed ai sensi dell'art. 7, comma 2 sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

2-ter. Per le attività di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, il contingente di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 è incrementato di dieci unità di personale».

18. All'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il limite di dieci esperti è elevato a venti.

19. All'art. 12, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «possono conferire», sono aggiunte le seguenti: «, per ciascun intervento,».

20. All'art. 13, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*d)* per lire 800 milioni delle risorse di cui al capitolo n. 2058 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998 U.P.B. 4.1.1.0, relativi al sistema depurativo di Punta Gradelle e dei comuni di Ischia, subentrando nelle attività già poste in essere dallo stesso Ministero.».

21. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, l'importo di lire 104,953 miliardi è incrementato di lire 12 miliardi, previa verifica di compatibilità con la rimodulazione del programma della Sogesid conseguente all'aumento di capitale disposto dal C.I.P.E. con delibera n. 164 del 6 agosto 1999.

22. All'art. 13, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole «eventualmente disponibili» sono aggiunte le seguenti: «e potrà fare ricorso, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della presente ordinanza, a quanto disposto dagli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, derogando, ove occorra, ai termini delle procedure indicati dai medesimi articoli, nonché adottando, in luogo dello studio di fattibilità di cui all'art. 37-*bis* la progettazione integrata degli interventi previsti dallo stesso art. 7».

23. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*f)* lire 200 milioni delle risorse iscritte nella gestione dei residui U.P.B. 4.1.1.0. cap. n. 2058 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1997, già impegnate per l'effettuazione delle attività propedeutiche alla redazione del progetto preliminare per l'intervento di risanamento igienico-sanitario della Collina dei Camaldoli, subentrando nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente.».

24. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Il commissario delegato, sindaco del comune di Napoli per la progettazione degli interventi di cui all'art. 8 della presente ordinanza si avvale della Sogesid fino alla concorrenza dell'importo di lire 12 miliardi delle risorse già assegnate dal C.I.P.E. alla società medesima, a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro finanziario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al C.I.P.E., per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998, previa verifica di compatibilità con la rimodulazione del programma della Sogesid conseguente all'aumento di capitale disposto dal C.I.P.E. con delibera n. 164 del 6 agosto 1999».

25. All'art. 18 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, in coda al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «legge regione Campania 13 aprile 1995, n. 17».

Art. 2.

1. Le attività di bonifica di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 comprendono anche la bonifica di siti inquinati per la presenza di amianto. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, pertanto, provvede prioritariamente ad intervenire nel sito di Eboli con le stesse modalità e prescrizioni previste dal comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999.

Art. 3.

1. I commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, al fine di individuare le misure per prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti nonché le migliori tecnologie disponibili per l'esecuzione degli interventi di bonifica e di ripristino dei siti di Bagnoli, Napoli Orientale, Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano, arenile Coroglio-Bagnoli e mare antistante, realizzano — d'intesa col Ministero dell'ambiente e col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — attività di ricerca, e di sperimentazione e sviluppo anche mediante la costituzione di un centro la cui durata è legata allo stato di emergenza. Per tali compiti i commissari delegati possono avvalersi dell'A.N.P.A., dell'A.R.P.A.C., dell'I.C.R.A.M., del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto superiore di sanità, dell'Enea, dell'I.S.P.E.L.S., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, degli istituti universitari nonché delle strutture sanitarie locali e degli enti territorialmente competenti con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenze istituzionali.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, d'intesa con il prefetto di Caserta, predispone un piano di ripristino ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave dismesse ed ancora in esercizio, progetta e realizza gli interventi e si avvale di enti ed organismi pubblici, nonché degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei poteri e delle deroghe attribuiti allo stesso ed al prefetto di Napoli delegato, anche in deroga alla legge regionale 13 dicembre 1985, così come integrata e modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17.

2. Il piano di cui al comma precedente dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario delegato, presidente della regione Campania si avvale di una apposita struttura composta da dipendenti pubblici, fino ad un massimo di otto unità a cui riconosce compenso per lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa, oltre ai rimborsi spese per missioni.

Art. 5.

1. Al personale delle strutture commissariali cui saranno conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro colla-

boratori è corrisposto un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Qualora i commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli intendano avvalersi degli enti pubblici di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, con i quali stipulano apposita convenzione, il relativo compenso è determinato, per le attività di supporto, a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate per le attività di progettazione sulla base delle vigenti tariffe professionali applicando sui compensi calcolati a percentuale una riduzione del 50% stabilendo nel 50% degli importi dei compensi a percentuale l'ammontare dei compensi accessori forfettizzati.

3. Le modalità di calcolo dei compensi di cui al precedente comma sono applicate anche alla Sogesid.

Art. 6.

1. Oltre alle risorse previste dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, sono aggiunte le seguenti:

lire 92,643 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. nella seduta del 21 aprile 1999 per la realizzazione degli interventi indicati all'art. 1, comma 12, della presente ordinanza, individuati con codice scheda numeri 805, 806 e 807 della medesima delibera;

lire 21 miliardi iscritte alla U.P.B. n. 4.2.1.1. cap. n. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999 per le attività di bonifica di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrate dalla presente ordinanza.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente ordinanza da parte del commissario delegato, presidente della regione Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni previsti alla lettera *b)* del progetto strategico n. 3 (Eboli) del programma stralcio di tutela ambientale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente n. 720/1998 del 28 maggio 1998, iscritte nella U.P.B. n. 4.2.1.1. cap. n. 7709 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999.

3. Il commissario delegato, presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli delegato possono impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate nonché delle risorse già destinate, per le finalità di cui alla presente ordinanza dall'Unione europea, dallo Stato, dalla regione e dagli enti locali.

4. Le somme di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate al commissario delegato, presidente della regione Campania ed al sindaco del comune di Napoli delegato.

Art. 7.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 8.

1. Per le attività di cui alla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati ad eseguire gli interventi nel limite delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9100

ORDINANZA 21 ottobre 1999.

Integrazioni all'ordinanza n. 2986 in data 31 maggio 1999 concernente la situazione di emergenza ambientale nel sito industriale dell'ACNA. (Ordinanza n. 3012).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129, del 4 giugno 1999, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida».

Visto il verbale di accordo, in data 15 settembre 1999, tra i rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle organizzazioni sindacali e della società ACNA Chimica organica S.p.a.;

Acquisita l'intesa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con nota prot. n. 564 del 12 ottobre 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 18627(ARS) del 19 ottobre 1999;

Dispone:

Articolo unico

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2986 in data 31 maggio 1999 è aggiunto il seguente comma 3: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga ai tempi ed ai criteri di concessione di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 può concedere, ad un numero massimo di 30 unità di personale dipendente dell'ACNA, i benefici della mobilità lunga.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9101

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 23 settembre 1999 (dalle ore 11 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta dai delegati R.S.U., proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna è accertato per il giorno 23 settembre 1999, dalle ore 11 alle ore 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 ottobre 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A9113

DECRETO 15 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente Direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del uerritorio di Pisa prot. n. 2885 del 30 settembre 1999 con la quale è stato comunicato che nei giorni 14 e 15 settembre 1999 sono stati sospesi i servizi al pubblico delle visure catastali a causa dell'attivazione del nuovo data base relazionale;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato collegamento telematico a causa dell'attivazione del nuovo data base relazionale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni dal 14 al 15 settembre 1999, presso l'ufficio del territorio di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 ottobre 1999.

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

99A9114

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1999.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.990,20	0,388
Albania	Lek	47	ALL	141,125	13,721
Algeria	Dinaro algerino	106	DZD	67,7383	28,596
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	206.873	0,009
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,88051	1.029,762
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,93940	491,567
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,05057	1.843,269
Armenia	Dram	246	AMD	563,150	3,439
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,88051	1.029,762
Australia	Dollaro australiano *	109	AUD	1,61857	1.196,530
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.525,32	0,428
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,05057	1.843,269
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,396057	4.889,398
Bangladesh	Taka	174	BDT	52,0031	37,238
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,11269	916,595
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,10114	921,634
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,05057	1.843,269
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	45,6536	42,417

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	327.289	0,006
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,16485	314,114
Bosnia Erzegovina	Marco convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,81629	402,067
Brasile	Real	234	BRL	1,99579	970,481
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,78102	1.087,290
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.945,81	0,995
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,95	995,118
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	628,809	3,080
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	4.049,02	0,478
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Canada	Dollaro canadese *	12	CAD	1,55181	1.248,034
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,205	17,571
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,869871	2.226,170
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,3130	53,326
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Cile	Peso Cileno	29	CLP	545,525	3,550
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,69674	222,667
Cipro	Lira cipriota *	46	CYP	0,578302	3.348,201
Colombia	Peso colombiano	40	COP	2.066,18	0,937
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
Congo, Repubblica democratica del	Franco congolese	261	CDF	4,49117	431,174
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,31125	837,849
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.260,01	1,537
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	306,176	6,325
Croazia	Kuna	229	HRK	7,60024	254,771
Cuba	Peso cubano	67	CUP	24,1631	80,142
Danimarca	Corona danese *	7	DKK	7,43374	260,471
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
Dominicana, Repubblica	Peso dominicano	116	DOP	16,7568	115,563
Ecuador	Sucre	76	ECS	12.365,65	0,158
Egitto	Lira egiziana	70	EGP	3,58083	540,789
El Salvador	Colon salvadoregno	117	SVC	9,19223	210,665
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,85870	501,847
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,25023	234,720
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,41771	230,052
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,647273	2.991,993
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,07114	935,004
Filippine	Peso filippino	66	PHP	42,2309	45,858
Fondo monetario internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,761939	2.541,767
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,9990	161,484
Georgia	Lari	230	GEL	1,95884	988,567
Ghana	Cedi	111	GHC	2.829,58	0,685
Giamaica	Dollaro giamaicano	142	JMD	40,6811	47,625
Giappone	Yen giapponese *	71	JPY	112,385	17,244
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,647273	2.991,993
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	186,707	10,372
Giordania	Dinaro giordano	89	JOD	0,745142	2.598,829
Grecia	Dracma greca *	30	GRD	327,001	5,921
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,78462	248,754

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Guinea	Franco guineano	129	GNF	1.433,40	1,351
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	181,748	10,655
Haiti	Gourde	151	HTG	17,6049	109,993
Honduras	Lempira	118	HNL	15,1573	127,758
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,15839	237,360
India	Rupia indiana	31	INR	45,6563	42,414
Indonesia	Rupia indonesiana	123	IDR	8.652,30	0,224
Iran	Rial iraniano	57	IRR	3.151,70	0,614
Iraq	Dinaro iracheno	93	IQD	0,326622	5.928,815
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	76,2438	25,398
Israele	Shekel	203	ILS	4,45684	434,497
Jugoslavia	Nuovo Dinaro jugoslavo	214	YUM	11,6857	165,736
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	143,015	13,544
Kenya	Scellino keniota	22	KES	79,5256	24,352
Kirghizistan	Som	225	KGS	44,9000	43,128
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,319206	6.066,544
Laos	Kip	154	LAK	7.242,31	0,283
Lesotho	Loti	172	LSL	6,36395	304,287
Lettonia	Lats	219	LVL	0,616962	3.138,775
Libano	Lira libanese	32	LBP	1.577,41	1,228
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,05057	1.843,269
Libia	Dinaro libico	69	LYD	0,472756	4.096,152
Lituania	Litas	221	LTL	4,20144	460,909
Macao	Pataca	156	MOP	8,40314	230,447
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4286	32,046
Madagascar	Franco malgascio	130	MGF	6.786,47	0,285
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	45,4355	42,621
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,99190	485,102
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,8609	163,266
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Malta	Lira maltese	33	MTL	0,424416	4.562,431
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,3254	187,532
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	221,671	8,736
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	26,4934	73,093
Messico	Peso messicano	222	MXN	9,8069	197,469
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,5141	168,184
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.099,28	1,762
Mozambico	Metical	133	MZM	13.357,8	0,145
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,56605	294,923
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,36395	304,287
Nepal	Rupia nepalese	161	NPR	72,1015	26,858
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,5851	153,869
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Nigeria	Naira	81	NGN	23,1125	83,785
Norvegia	Corona norvegese *	8	NOK	8,22695	235,365
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese *	113	NZD	2,00966	963,790
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,404461	4.787,808
Pakistan	Rupia pakistana	26	PKR	54,3647	35,620
Panama	Balboa	162	PAB	1,05057	1.843,269
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	3,11839	621,004
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.476,61	0,557
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,58578	540,061
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,29082	451,299
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,82422	506,373

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,646832	2.994,036
Romania	Leu	131	ROL	17.151,5	0,113
Russia	Rublo Russia	244	RUR	26,7536	72,393
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	354,947	5,456
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,00270	387,087
Samoa occidentali	Tala	164	WST	3,17279	610,343
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,647273	2.991,993
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.510,85	0,771
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,57194	347,531
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.929,79	1,004
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,78150	1.086,992
Siria	Lira siriana	36	SYP	47,2756	40,961
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	44,0298	43,991
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	196,349	9,861
Somalia	Scellino somalo	65	SOS	2.752,48	0,704
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	75,2298	25,741
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,83653	682,692
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	1,05008	1.844,129
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,36144	304,405
Sudan	Dinaro sudanese	79	SDD	276,192	7,011
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	735,398	2,633
Svezia	Corona svedese *	9	SEK	8,63370	224,274
Svizzera	Franco svizzero *	3	CHF	1,60154	1.209,011
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,36395	304,287
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.508,61	1,284
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	33,3547	58,059
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	830,450	2,332
Thailandia	Baht	73	THB	41,8653	46,272
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,69689	1.141,401
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,47303	299,196
Tunisia	Dinaro tunisino	80	TND	1,25414	1.543,987
Turchia	Lira turca	10	TRL	477.416	0,004
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.462,95	0,354
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	4,71503	410,798
Uganda	Scellino ugandese	126	UGX	1.557,54	1,243
Ungheria	Forint ungherese *	153	HUF	255,276	7,585
Uruguay	Peso uruguaiano	53	UYU	12,2916	157,540
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	141,178	13,716
Vanuatu	Vatu	208	VUV	135,708	14,271
Venezuela	Bolivar	35	VEB	654,246	2,960
Vietnam	Dong	145	VND	14.669,4	0,132
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	168,858	11,468
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.504,89	0,773
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	39,9178	48,511

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore centrale: DE LEO

99A9102

DECRETO 22 ottobre 1999.

Determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei concessionari della riscossione, della comunicazione di inesigibilità, dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 2, lettera *b),* e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi del quale, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione invia, anche in via telematica, all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b),* del citato decreto legislativo n. 1 12 del 1999, in base al quale il concessionario del servizio nazionale della riscossione comunica all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale e con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, lo stato delle procedure relative alle singole quote;

Visto l'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, con decreto ministeriale sono stabilite le modalità con le quali il concessionario del servizio nazionale della riscossione, entro la fine di ogni mese, trasmette, anche in via telematica, al soggetto creditore le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai predetti articoli 19, commi 1 e 2, lettera *b),* e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva circa la mancata chiarezza e l'insufficienza dell'espressione «modalità centralizzate» non possono trovare accoglimento, in quanto, da un lato, tale espressione risulta già presente nell'ordinamento e, dall'altro, se esigenze di uniformità impongono la previsione di trasmissione con modalità centralizzate delle comunicazioni sullo stato della riscossione, tuttavia non può essere sottratta alla libera determinazione del sistema dei concessionari della riscossione la scelta del soggetto cui affidare tale trasmissione;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Comunicazione di inesigibilità

1. Per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene con modalità centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni

1. Per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità all'allegato 2; la trasmissione di tali informazioni a ciascun soggetto creditore avviene, in via telematica o su supporto magnetico, con modalità centralizzate e in conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2. Le predette informazioni sono trasmesse anche se, nel mese di riferimento, il concessionario non ha svolto alcuna attività di riscossione.

2. Costituisce causa di perdita del diritto al discarico ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la mancata trasmissione, in conformità al comma 1, della comunicazione mensile relativa all'ultimo mese dei periodi di diciotto e dodici mesi previsti dallo stesso art. 19, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

Concessione di ....
Comunicazione di inesigibilità N. ....

Spett.le Ufficio ...

Comunicazione di inesigibilità

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 13/04/1999 si trasmette l'elenco degli articoli compresi nel ruolo n. _______ per l'anno ____ per i quali il sottoscritto concessionario comunica l'inesigibilità.

Codice fiscale	identificativo cartella	identificativo partita	progressivo articolo di ruolo	codice entrata	anno di riferimento	importo
___	___	___	___	___	___	___
			___	___	___	___
			___	___	___	___
		___	___	___	___	___
			___	___	___	___
			___	___	___	___

Codice fiscale	identificativo cartella	identificativo partita	progressivo articolo di ruolo	codice entrata	anno di riferimento	importo
___	___	___	___	___	___	___
			___	___	___	___
			___	___	___	___
		___	___	___	___	___
			___	___	___	___
			___	___	___	___
			___	___	___	___

ALLEGATO 2

FORNITURA

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente impostati, così come riportato nelle singole descrizioni dei campi.
I campi alfanumerici valorizzati devono essere allineati a sinistra con spazi destra, quelli non valorizzati devono essere inizializzati a spazio; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere inizializzati a zero. La lunghezza di tutti i tipi records è di 600 bytes.
Le informazioni sono descritte suddivise in base al livello cui si riferiscono che corrisponde alla sequenza di fornitura dei record:

FR0 ---------------------------- inizio concessione

la sequenza di record da FR0 a FR9 si ripete per ogni concessione nella fornitura

record **FR0** = (inizio concessione) contiene le informazioni relative alla concessione
deve essere fornito un solo record **FR0** ad ogni inizio concessione

record **FR1** = record articolo-cartella: per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sulla formazione della cartella, la notifica della cartella, la delega e le procedure esecutive.

record **FR2** = record articolo-provvedimento: per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sui provvedimenti emessi dall'entecreditore.

record **FR3** = record articolo-riscossione: per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sulla riscossione.

record **FR4** = record quietanze: dati relativi ai riversamenti in Tesoreria da parte dei concessionari

record **FR9** = (fine concessione) contiene totali riferiti all'intera concessione
deve essere fornito un solo record **FR9** ad ogni fine concessione

FR9 ---------------------------- fine concessione

Informazioni relative allo stato della riscossione record FR0

- **Record tipo FR0 (record inizio concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera concessione.

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	FR0
2	**Codice ambito**	003	N	Identificativo dell'ambito cui si riferisce la trasmissione	
3	**Identificativo file**	020	AN	Univoco per ogni ambito. Deve essere valorizzato con anno di creazione del file seguito da un numero progressivo nell'ambito dell'anno.	
4	**Data creazione file**	008	N	Data di creazione del file.	AAAAMMGG
5	**Data di riferimento**	006	N	Anno e mese cui si riferiscono le informazioni	AAAAMM
6	**Release**	003	AN	Contiene l'indicazione della release del file	Vale : R01
7	**Filler**	557	AN		

Informazioni relative allo stato della riscossione record FR9

- **Record tipo FR9 (record fine concessione) Obbligatorio**

Contiene le informazioni valide per l'intera concessione.

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	FR9
2	**Codice ambito**	003	N	Identificativo dell'ambito cui si riferisce la trasmissione	
3	**Identificativo file**	020	AN	Univoco per ogni ambito. Deve essere valorizzato con anno di creazione del file seguito da un numero progressivo nell'ambito dell'anno.	
4	**Data creazione file**	008	N	Data di creazione del file.	AAAAMMGG
5	**Data di riferimento**	006	N	Anno e mese cui si riferiscono le informazioni	AAAAMM
6	**Totale record FR1**	007	N	Numero d record FR1 inviati	
7	**Totale record FR2**	007	N	Numero d record FR2 inviati	
8	**Totale record FR3**	007	N	Numero d record FR3 inviati	
9	**Totale record FR4**	007	N	Numero d record FR4 inviati	
10	**Filler**	532	AN		

Informazioni relative allo stato della riscossione record FR1

- **Record tipo FR1 (record ARTICOLO Cartella)**

Contiene le informazioni relative alla formàzione ed alla notifica della cartella, alla delega per la riscossione ed alle procedure esecutive. Quando le informazioni si riferiscono alla formazione od alla notifica della cartella devono essere considerate come un'unità logica e quindi devono essere inviate in sequenza.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	Vale 'FR1'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record nell'ambito della fornitura.	
3	**Codice ente creditore**	005	N	Codice dell'ente che ha emesso il ruolo (tabella CNC)	
4	**Codice ambito**	003	N	Codice dell'ambito	
5	**Anno e numero del ruolo**	010	N		
6	**Identificativo partita**[1]	096	AN	Vedi nota 1	
7	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.	
8	**Identificativo cartella / id. CIR**	017	AN	Codice identificativo ministeriale della cartella o id. CIR. Nel caso di cartella deve contenere l'ambito , l'anno di formazione, un progressivo ed il check-digit.	AMBITO (3) AAAA (4) PROGRESSIVO (8) CD (2)
9	**Progressivo articolo in cartella**	003	N	E' la numerazione dell'articolo di ruolo all'interno della cartella	

[1] La partita di ruolo si identifica per tutti gli enti mediante i campi:
- **Tipo ufficio** (1 byte AN)
- **Codice ufficio** (6 byte AN)
- **Anno di riferimento** (4 byte N)
- **Codice partita** (85 byte AN)

Per l'erario il **codice partita** assume tale significato:
- **Tipo modello** (3 byte AN)
- **Identificativo prenotazione ruolo** (30 byte AN)
- **Identificativo dell'atto** (52 byte AN)

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
10	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata	
11	**Tipo codice entrata**	001	AN		Vale : I = capitale S = sanzioni T = interessi A = altro
12	**Codice fiscale**	016	AN	Codice fiscale dell'intestatario o del coobbligato	
13	**Tipo evento**	001	AN	Indica l'evento a fronte del quale vengono comunicate le informazioni.	F = formazione cartella N = notifica cartella D = delega E = procedure esecutive
14	**Data evento**	008	N	A seconda dell'evento segnalato può indicare: - Data formazione cartella - Data notifica cartella - Data conferimento delega - Data atto procedura esecutiva	
15	**Importo carico**	015	N	Importo del carico iscritto a ruolo	Espresso in lire o centesimi di euro
16	**Codice divisa operazione**	003	AN		Vale : - ITL - EUR
17	**Esito notifica**	001	N	Esito della notifica	Vale: 1 = positivo 2 = irreperibile
18	**Modalità di Notifica**	001	N	Modalità con cui è stata notificata la cartella	Vale: 1 = messo 2 = raccomandata 3 = affissione albo
19	**Soggetto notifica**	001	N	Soggetto a cui è stata notificata la cartella	Vale: 1 = intestatario 2 = coobbligato
20	**Codice ambito delegato**	003	N	Codice dell'ambito delegato a riscuotere	
21	**Tipo procedura esecutiva**	003	N	Codice identificativo della procedura esecutiva.	Vedi allegato

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
22	**Esito atto procedura esecutiva**	001	N	E' l'esito della procedura esecutiva attivata	Vale : blank = nessun esito N = negativo M = negativo per inesistenza O = negativo per rifiuto P = positivo I = insufficiente D = deserta F = fruttuosa
23	**Flag - cartellazione**	001	N	Indica se le informazioni per la partita in oggetto fanno riferimento al CIR o alla cartella ordinaria.	Vale : - 1 = informazioni relative al CIR - 2 = informazioni relative alla cartella
24	**Filler**	395	AN		

Informazioni relative allo stato della riscossione record FR2

- **Record tipo FR2 (record ARTICOLO Provvedimento)**

Contiene le informazioni relative ai provvedimenti emessi dall'ente creditore che ne sospendono o ne variano la riscossione.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	Vale 'FR2'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record nell'ambito della fornitura.	
3	**Codice ente creditore**	005	N	Codice dell'ente che ha emesso il ruolo (tabella CNC)	
4	**Codice ambito**	003	N	Codice dell'ambito	
5	**Anno e numero del ruolo**	010	N		
6	**Identificativo partita**[2]	096	AN	Vedi nota.	
7	**Identificativo del provvedimento**[3]	028	AN	E' il codice identificativo del provvedimento cosi' come indicato dall'ufficio emittente.	
8	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.	
9	**Identificativo cartella / id. CIR**	017	AN	Codice identificativo ministeriale della cartella o id. CIR. Nel caso di cartella deve contenere l'ambito , l'anno di formazione, un progressivo ed il check-digit.	AMBITO (3) AAAA (4) PROGRESSIVO (8) CD (2)
10	**Progressivo articolo in cartella**	003	N	E' la numerazione dell'articolo di ruolo all'interno della cartella	

[2] La partita di ruolo si identifica per tutti gli enti mediante i campi:
Tipo ufficio (1 byte AN)
Codice ufficio (6 byte AN)
Anno di riferimento (4 byte N)
Codice partita (85 byte AN)
Per l'erario il **codice partita** assume tale significato:
Tipo modello (3 byte AN)
Identificativo prenotazione ruolo (30 byte AN)
Identificativo dell'atto (52 byte AN)

[3] Per l'erario l'identificativo del provvedimento assume tale significato:
Numero del provvedimento (20 byte AN)
Data di emissione del provvedimento (8 byte N)

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
11	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata	
12	**Tipo codice entrata**	001	AN		Vale : I = capitale S = sanzioni T = interessi A = altro
13	**Codice fiscale**	016	AN	CF dell'intestatario del provvedimento	
14	**Tipo evento**	001	AN	Indica l'evento a fronte del quale vengono comunicate le informazioni.	K = discarico sul ruolo Z = maggior rateazione S = sospensione G = sgravio P = avvenuto rimborso al debitore a seguito di sgravio M = comunicazione di inesigibilità B = avvenuto discarico per inesigibilità V = revoca provvedimenti Y = reso all'ente perchè non rimborsato al debitore
15	**Data evento**	008	N	-	Impostata solo per tipo evento : B, M, P, Z.
16	**Importo del provvedimento**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
17	**Importo discaricato dal concessionario**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
18	**Importo rimborsato / da rimborsare al debitore**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
19	**Importo articolo di ruolo**	015	N	Importo dell'articolo di ruolo	Espresso in lire o centesimi di euro
20	**Importo interessi di mora**	015	N	Importo pagato dal debitore a titolo di interessi di mora	Espresso in lire o centesimi di euro
21	**Importo interessi**	015	N	Importo degli interessi dovuti al debitore in caso di sgravio con pagamento.	Espresso in lire o centesimi di euro
22	**Importo spese**	015	N	Importo delle spese (è ripartito percentualmente sull'articolo di ruolo)	Espresso in lire o centesimi di euro

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
23	**Importo spese accessorie**	015	N	Importo delle spese accessorie (INPS)	Espresso in lire o centesimi di euro
24	**Importo da accreditare**	015	N	Importo da accreditare (INPS)	Espresso in lire o centesimi di euro
25	**Codice divisa operazione**	003	AN		Vale : - ITL - EUR
26	**Flag ente maggior rateazioni**	001	N		Vale : 1 =ente che ha emesso il ruolo 2 =ente diverso da quello che ha emesso il ruolo
27	**Flag proroga**	001	N		Solo per evento sospensione ; vale : 1 = prima sospensione 2 = proroga
28	**Flag revoca**	001	N		Solo per l'INPS ; vale : C = carico D = discarico
29	**Data di registrazione informazione**	008	N	Indica la data in cui viene registrata l'informazione sulla base informativa dei concessionari	AAAAMMGG
30	**Flag cartellazione**	001	N	Indica se le informazioni per la partita in oggetto fanno riferimento al CIR o alla cartella ordinaria.	Vale : - 1 = informazioni relative al CIR - 2 = informazioni relative alla cartella
31	**Filler**	245	AN		

Informazioni relative allo stato della riscossione record FR3

- **Record tipo FR3 (Record ARTICOLO Riscossione)**

Contiene le informazioni relative alla riscossione.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	Vale 'FR3'
2	**Progressivo record**	007	N	Progressivo del record nell'ambito della fornitura.	
3	**Codice ente creditore**	005	N	Codice dell'ente che ha emesso il ruolo (tabella CNC)	
4	**Codice ambito**	003	N	Codice dell'ambito	
5	**Anno e numero del ruolo**	010	N		
6	**Identificativo partita**[4]	096	AN	Vedi nota.	
7	**Progressivo articolo di ruolo**	003	N	Progressivo dell'articolo di ruolo all'interno della partita.	
8	**Identificativo cartella / id. CIR**	017	AN	Codice identificativo ministeriale della cartella o id. CIR. Nel caso di cartella deve contenere l'ambito, l'anno di formazione, un progressivo ed il check-digit.	AMBITO (3) AAAA (4) PROGRESSIVO (8) CD (2)
9	**Progressivo articolo in cartella**	003	N	E' la numerazione dell'articolo di ruolo all'interno della cartella	
10	**Tipo codice entrata**	001	AN		Vale : I = capitale S = sanzioni T = interessi A = altro

[4] La partita di ruolo si identifica per tutti gli enti mediante i campi:

Tipo ufficio (1 byte AN)
Codice ufficio (6 byte AN)
Anno di riferimento (4 byte N)
Codice partita (85 byte AN)

Per l'erario il **codice partita** assume tale significato:

Tipo modello (3 byte AN)
Identificativo prenotazione ruolo (30 byte AN)
Identificativo dell'atto (52 byte AN)

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
11	**Codice entrata**	004	AN	Codice dell'entrata	
12	**Progressivo rata**	002	N	Progressivo della rata	
13	**Tipo evento**	001	AN	Indica l'evento a fronte del quale vengono comunicate le informazioni.	R = riscossione
14	**Codice fiscale**	016	AN	CF di chi ha effettuato il pagamento o del debitore principale	
15	**Data evento**	008	N	- Data del pagamento	
16	**Importo articolo di ruolo**	015	N	Importo dell'articolo di ruolo riscosso	Espresso in lire o centesimi di euro
17	**Importo aggio totale**	015	N	Importo dell'aggio sull'articolo di ruolo riscosso	Espresso in lire o centesimi di euro
18	**Importo aggio a carico del debitore**	015	N	Importo dell'aggio a fronte di riscossione coattiva	Espresso in lire o centesimi di euro
19	**Importo interessi di mora**	015	N	Importo degli interessi di mora oppure importo imputato ai dietimi (sanzioni giornaliere per enti diversi dall'erario)	Espresso in lire o centesimi di euro
20	**Importo spese**	015	N	Importo delle spese per procedure esecutive	Espresso in lire o centesimi di euro
21	**Importo spese accessorie**	015	N	Importo spese accessorie (INPS)	
22	**Codice divisa operazione**	003	AN		Vale : - ITL - EUR
23	**Modalità di pagamento**	001	N	Individua la modalità con cui è stato effettuato il pagamento dal debitore.	Vale : 1 - c/o la concessione o tramite ufficiale di riscossione 2 – bollettino ccp 3 - c/o sportello bancario
24	**Data di registrazione informazione**	008	N	Indica la data in cui viene registrata l'informazione sulla base informativa dei concessionari	AAAAMMGG nel caso di modalità di pagamento non = 1;
25	**Data di decorrenza**	008	N	Indica la data a partire dalla quale decorrono i termini per il riversamento.	AAAAMMGG

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione	Valori assunti
26	**Flag cartellazione**	001	N	Indica se le informazioni per la partita in oggetto fanno riferimento al CIR o alla cartella ordinaria.	Vale : - 1 = informazioni relative al CIR - 2 = informazioni relative alla cartella
27	**Tabella**	240	AN	Tabella delle quietanze di riversamento	Vedere Tabella
28	**Filler**	46	AN		

Il campo 27 ha la seguente struttura tabellare ripetuta fino ad un massimo di tre volte :

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Codice ente beneficiario**	005	N	Codice dell'ente destinatario del versamento	
2	**Tipo ufficio**	001	AN		
3	**Codice ufficio beneficiario**	006	AN	Codice dell'ufficio beneficiario	
4	**Capo di bilancio originario**	002	N	E' il capo di bilancio indicato sul ruolo.	
5	**Capitolo di bilancio originario**	004	N	E' il capitolo di bilancio indicato sul ruolo.	
6	**Articolo di bilancio originario**	002	N	E' l'articolo di bilancio indicato sul ruolo.	
7	**Capo di bilancio effettivo**	002	N	E' il capo di bilancio sul quale è stato effettuato il riversamento.	
8	**Capitolo di bilancio effettivo**	004	N	E' il capitolo di bilancio sul quale è stato effettuato il riversamento	
9	**Articolo di bilancio effettivo**	002	N	E' l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il riversamento.	-
10	**Importo**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
11	**Importo aggio**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
12	**Importo aggio a carico debitore**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
13	**Data di riversamento**	008	N	E' la data in cui è stato effettuato il riversamento.	AAAAMMGG
14	**N.° quietanza di riversamento**	008	N	E' il numero di quietanza del riversamento.	

Informazioni relative al record quietanze record FR4

- **Record tipo FR4 (QUIETANZA)**

Contiene le informazioni relative alle quietanze ed ai provvedimenti che le modificano.

Progr.	Nome campo	Lung.	Formato	Descrizione	Valori assunti
1	**Tipo record**	003	AN	Identificativo tipo record	Vale 'FR4'
2	**Progressivo record**	007	N		
3	**Codice ambito**	003	N	Codice concessione	
4	**Codice ente beneficiario**	005	AN	Codice dell'ente beneficiario	
5	**Tipo ufficio**	001	AN		
6	**Codice ufficio beneficiario**	006	AN	Codice dell'ufficio secondo la codifica fornita da ciascun ente creditore.	
7	**Capo di bilancio**	002		Capo di riversamento	Solo per l'erario
8	**Capitolo di bilancio**	004	N	Capitolo di riversamento	Solo per l'erario
9	**Articolo di bilancio**	002	N	Articolo di riversamento	Solo per l'erario
10	**Competenza residui**	001	AN		Vale : C = competenza R = residui
11	**Data quietanza**	008	N	Data di riversamento	
12	**Numero della quietanza**	008	N	Numero della quietanza	
13	**Tipo di versamento**	001	N		Vale : O = ordinario C = compensativo

Progr.	Nome campo	Lung.	Formato	Descrizione	Valori assunti
14	**Data quietanza di riferimento**	008	N	Data di riversamento della quietanza alla quale si riferisce il versamento compensativo	E' impostato solo per tipo di versamento = C
15	**Numero della quietanza di riferimento**	008	N	Numero della quietanza alla quale si riferisce il versamento compensativo	E' impostato solo per tipo di versamento = C
16	**Importo della quietanza**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
17	**Importo delle dilazioni**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
18	**Importo aggio**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
19	**Importo aggio a carico debitore**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
20	**Importo iva su aggio**	015	N		Espresso in lire o centesimi di euro
21	**Altri importi**	015	N	Importi relativi a riscossioni di ruoli emessi prima del 1° ottobre 1999.	Espresso in lire o centesimi di euro
22	**Codice divisa operazione**	003	AN		Vale : - ITL - EUR
23	**Filler**	440	AN		

Tabella contenente la decodifica degli atti per procedura esecutiva gestiti e da segnalare all'ente creditore

Codice	Descrizione	Esiti possibili
1	Istanza insinuazione procedura concorsuale tempestiva	
2	Istanza insinuazione procedura concorsuale tardiva	
3	Surroga	
4	Verbale pignoramento mobiliare	Negativo Positivo Insufficiente
5	Verbale pignoramento immobiliare	Positivo Insufficiente
6	Verbale di irreperibilità	
7	Verbale asta mobiliare (I incanto)	Fruttuosa o insufficiente Deserta
8	Verbale asta mobiliare (II incanto)	Fruttuosa o insufficiente Deserta
9	Verbale asta mobiliare (III incanto) o trattativa privata	Fruttuosa o insufficiente Deserta
10	Affidamento agli IVG (istituto vendita giudiziaria)	
11	Riconsegna beni mobili ai debitori	
12	Distruzione o donazione del bene	
13	Pignoramento presso terzi	Negativo Positivo
14	Dichiarazione stragiudiziale	Negativo Positivo
15	Dichiarazione giudiziale del terzo	Negativo Positivo
16	Fitti e pigioni	Negativo per inesistenza Negativo per rifiuto Positivo
17	Verbale asta immobiliare (I incanto)	Fruttuosa Deserta
18	Verbale asta immobiliare (II incanto)	Fruttuosa Deserta
19	Verbale asta immobiliare (III incanto)	Fruttuosa Deserta
20	Assegnazione del bene	
21	Mancata autorizzazione IV incanto	
22	Verbale asta immobiliare (IV incanto)	Fruttuosa Deserta
23	Pagamento prezzo	
24	Riscatto bene immobile	
25	Richiesta fermo amministrativo veicoli a motore	
26	Pignoramento dei frutti pendenti	Negativo Positivo
27	Accesso ad A.T. "per dati esecutivi"	
28	Richiesta domanda di discarico	
29	Intervento su procedure esecutive in essere	Positivo Negativo

99A9103

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 ottobre 1999.

Nomina del commissario liquidatore della società Termomeccanica italiana S.p.a., in La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994; n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545216 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società Termomeccanica italiana S.p.a., con sede in La Spezia, via del Molo, n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di La Spezia n. 1001-*bis,* è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Giorgio Marletti, nato a La Spezia il 7 dicembre 1951»;

Vista la lettera del 27 luglio 1999, n. CL 688/1999, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM in l.c.a., in qualità di autorità di vigilanza, nel comunicare il decesso del dott. Giorgio Marletti, commissario liquidatore della Termomeccanica italiana S.p.a. in l.c.a., ha rappresentato la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario liquidatore della Termomeccanica italiana S.p.a. in l.c.a.;

Decreta:

Il prof avv. Riccardo Alessi, nato a Firenze il 17 aprile 1956, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Termomeccanica italiana S.p.a., con sede in La Spezia, via del Molo, n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di La Spezia n. 1001-*bis.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9074

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riduzione del tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ammortamento con tassi superiori all'8,50 per cento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i mutui in ammortamento con tassi superiori all'8,50 per cento in ragione di anno concessi a valere delle risorse di cui all'art. 3, lettere *a), b)* ed *e),* della legge 13 maggio 1983, n. 197, delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e delle risorse provenienti dal servizio dei conti correnti postali, la Cassa depositi e prestiti, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, opera la riduzione del relativo tasso di interesse all'8,50 per cento in ragione di anno. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 2000 con le modalità di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.

2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma precedente i mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i contributi statali e regionali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi della legge n. 891 del 18 dicembre 1986, nonché i finanziamenti concessi dalla soppressa sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui al titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9144

DECRETO 27 ottobre 1999.

Proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1999, recante: «Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1999, recante «Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati»;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale in data 30 settembre 1999;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

1. Il termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 1999, recante «Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati», è prorogato al 31 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9145

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1999.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti «Levocarnitina».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 settembre 1999 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «Levocarnitina»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo «Levocarnitina».

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo «Levocarnitina» anche in occasione con altri princìpi attivi, di integrare gli stampati nella sezione «effetti indesiderati» secondo quanto indicato all'art. 2.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti «Levocarnitina», autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare anche quanto indicato nell'art. 2.

Art. 2.

Effetti indesiderati: «... Sono stati riportati casi di convulsioni in pazienti, con o senza precedenti di attività convulsiva, che avevano ricevuto "Levocarnitina" per via orale od endovenosa ...».

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9115

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 settembre 1999.

Testo coordinato dei decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999 concernenti l'istituzione dell'area marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;

Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312 del 14 gennaio 1991;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;

Vista la nota prot. ICDM/I/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla regione autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1999, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;

Ravvisata l'opportunità di adottare un testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
I)	39° 59'.95 N	08° 24'.18 E
LL)	40° 01'.90 N	08° 14'.00 E
MM)	39° 50'.00 N	08° 14'.00 E
NN)	39° 50'.00 N	08° 26'.17 E
OO)	39° 52'.72 N	08° 29'.37 E
PP)	39° 54'.05 N	08° 29'.37 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate; la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Cabras.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», per come individuata e delimitata al precedente art. 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona *A* di riserva integrale, che comprende:

nell'Isola Mal di Ventre il tratto di costa nord-occidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	39° 58'.42 N	08° 17'.42 E
B)	39° 59'.25 N	08° 17'.19 E
C)	39° 59'.95 N	08° 17'.51 E
D)	40° 00'.20 N	08° 18'.40 E
E)	40° 00'.17 N	08° 19'.30 E

il tratto di mare «Su Tingiosu», da Capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il comune di Riola Sardo e per una ampiezza di 600 metri verso il largo partendo dalla base dei costoni: tratto delimitato dalla congiungente dei punti sotto indicati:

	Latitudine	Longitudine
I)	39°59'.95 N	08°24'.18 E
L)	39°58'.92 N	08°23'.25 E

il tratto di mare «Torre del Sevo», fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
N)	39° 54'.00 N	08° 24'.02 E
O)	39° 54'.00 N	08° 23'.68 E
P)	39° 53'.85 N	08° 23'.70 E
Q)	39° 53'.59 N	08° 23'.92 E
R)	39° 53'.56 N	08° 24'.26 E
S)	39° 53'.68 N	08° 24'.73 E
T)	39° 53'.92 N	08° 24'.73 E

il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sud-est, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
U1)	39° 51'.93 N	08° 26'.20 E
U)	39° 51'.93 N	08° 25'.60 E
V)	39° 51'.65 N	08° 25'.52 E
W)	39° 51'.30 N	08° 25'.71 E
X)	39° 51'.11 N	08° 26'.18 E
Y)	39° 51'.47 N	08° 26'.71 E
Z)	39° 51'.93 N	08° 26'.90 E
Z1)	39° 51'.93 N	08° 26'.42 E

l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio «Il Catalano», per una distanza di metri 1.000.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee.

In tale zona sono, invece, consentiti:

a) le attività di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;

c) l'approdo nella zona «La Caletta» alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore.

Zona *B* di riserva generale, che comprende:

la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a paitire dalla località «Su Siccu», all'interno del Golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di «Su Tingiosu», avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
AA)	39° 54'.21 N	08° 28'.60 E
BB)	39° 53'.73 N	08° 28'.52 E
CC)	39° 52'.52 N	08° 26'.95 E
Z)	39° 51'.93 N	08° 26'.90 E
U)	39° 51'.93 N	08° 25'.60 E

DD)	39° 52'.22 N	08° 25'.87 E
EE)	39° 52'.51 N	08° 25'.88 E
S)	39° 53'.68 N	08° 24'.73 E
O)	39° 54'.00 N	08° 23'.68 E
FF)	39° 54'.50 N	08° 23'.38 E
GG)	39° 57'.21 N	08° 23'.75 E
M)	39° 58'.48 N	08° 23'.02 E
L)	39° 58'.92 N	08° 23'.25 E

nell'isola Mal di Ventre l'area sud-orientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	39° 58'.42 N	08° 17'.42 E
H)	39° 58'.55 N	08° 18'.42 E
G)	39° 58'.95 N	08° 19'.15 E
F)	39° 59'.51 N	08° 19'.32 E
E)	40° 00'.17 N	08° 19'.30 E

In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate:

a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) la navigazione parallelamente alla costa.

In tale zona sono, invece, consentite:

a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;

b) la balneazione;

c) le riprese e la fotografia subacquea;

d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.

Zona *C* di riserva parziale, che comprende:

il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 1.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentite:

a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;

b) le attività nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti più restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Simis - Isola Mal di Ventre», ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione autonoma della Sardegna, con il contributo di Istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e Associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore interessato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

RISERVA MARINA DELLA
PENISOLA DEL SINIS
ISOLA MAL DI VENTRE
GOLFO DI ORISTANO

99A9116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DELIBERAZIONE 1° luglio 1999.

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». (Deliberazione n. 184/99).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la relazione predisposta dal direttore generale del CNR, prot. DG/587 in data 10 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso per la salvaguardia delle esigenze espressamente indicate nel comma stesso;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare le categorie dei documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina dei casi di esclusione;

Tenuto conto delle osservazioni della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990, rese nella seduta del 21 aprile 1999, in ordine al testo di regolamento ad essa sottoposto dal CNR, con parere conclusivo favorevole;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti formati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o comunque detenuti stabilmente dallo stesso, che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, fatta salva per costoro la garanzia della visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti qualora riguardino soggetti diversi da quello che richiede l'accesso:

a) note personali caratteristiche, a qualsiasi titolo compilate, riguardanti i dipendenti del CNR;

b) accertamenti medico-legali dei dipendenti e relativa documentazione;

c) documenti relativi alle condizioni psico-fisiche delle persone;

d) documenti relativi al trattamento economico individuale (pignoramenti, cessioni del quinto) e alla vita privata (status personali e malattia) dei dipendenti, dei borsisti e dei collaboratori professionali esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con il CNR, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni costituiti presso il CNR, quando la conoscenza di tali situazioni può portare alla rivelazione di fatti personali che l'impiegato o altro soggetto interessato può avere interesse a mantenere riservati.

Resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativo-contabili;

f) denunce per azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie;

g) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

h) documenti attinenti ad inchieste ispettive;

i) documenti relativi al *curriculum studiorum* di borsisti o di altre persone che, comunque, svolgano attività di studio o di ricerca presso il CNR;

l) documenti personali comunque concernenti le selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento del personale;

m) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali;

n) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto d'autore e dei diritti da invenzione industriale;

o) documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale ed industriale nonché alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, e comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

p) risultati delle ricerche commissionate al CNR da gruppi, singoli soggetti o da imprese;

q) le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e di patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.

2. Per tutti i procedimenti indicati al precedente comma viene comunque garantita al richiedente la visione degli atti e dei documenti la cui conoscenza sia effettivamente necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, dandone comunicazione al titolare del diritto alla riservatezza.

Art. 3.

Forme di pubblicità

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, 1° luglio 1999

Il presidente
BIANCO

Il segretario
SELLA

99A9119

DELIBERAZIONE 1° luglio 1999.

Disposizioni attinenti alla organizzazione per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. (Deliberazione n. 185/99).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la relazione predisposta dal dDirettore generale del CNR, prot. DG/587 in data 10 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che rimette alle singole amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, sopra richiamati;

Delibera:

1. Sono approvate le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attengono alla organizzazione per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di pertinenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'art. 22 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti del CNR da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3. Il diritto di accesso è esercitato, relativamente ai documenti del CNR o, comunque, da esso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, compresi gli atti presupposti e connessi al provvedimento principale o atti infraprocedimentali, con esclusione dei documenti inerenti alle materie elencate nel regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, emanato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 cui si fa rinvio.

4. L'accesso concerne solo gli atti o documenti già formati e fisicamente esistenti negli archivi dell'amministrazione, e non anche atti da porre in essere mediante una attività di elaborazione di dati o di documenti in possesso dell'amministrazione.

5. L'accesso è consentito nella misura in cui esso, in modo ragionevole e congruo, soddisfi l'interesse giuridicamente qualificato che legittima il richiedente.

6. Il diritto di accesso si applica, in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Tali organismi non sono legittimati all'accesso qualora il procedimento coinvolga solo situazioni soggettive o strettamente individuali degli interessati e non anche interessi superindividuali la cui tutela rientri nei fini istituzionali di detti organismi.

7. Non sono considerati terzi le strutture CNR interessate al procedimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza di documenti per i quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 2.

Deposito e pubblicità dei documenti amministrativi

1. Per i documenti oggetto di integrale pubblicazione, o di altra forma di pubblicità mediante strumenti informatici e telematici, il diritto di accesso può essere esercitato al fine di acquisire copia del documento.

Art. 3.

Istanza di accesso informazioni sul diritto di accesso

1. L'istanza di accesso può essere presentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente in via informale, mediante richiesta anche verbale.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Presso la sede del CNR, piazzale Aldo Moro, n. 7 - Roma, l'ufficio relazioni con il pubblico è la struttura incaricata, per la sede centrale del CNR stesso, di fornire ai soggetti interessati le indicazioni per l'identificazione dell'ufficio destinatario della istanza di accesso. L'ufficio, comunque, fornisce, su richiesta degli interessati, gli elementi informativi occorrenti per la regolare presentazione delle istanze ed ogni chiarimento necessario in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso e dei relativi costi.

5. Presso le sedi degli uffici decentrati del CNR, le funzioni dell'ufficio di cui al comma precedente possono essere assolte da uno o più dipendenti incaricati dal dirigente di ciascuno di detti uffici.

6. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

7. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

Art. 4.

Contenuto dell'istanza formale di accesso

1. Al di fuori dell'accesso informale di cui all'art. 3 il richiedente può sempre presentare richiesta formale di accesso.

2. Nell'istanza formale di accesso, da redigere preferibilmente secondo il fac-simile allegato 1, l'interessato deve in ogni caso indicare:

a) le proprie generalità;

b) il documento oggetto della richiesta ed, eventualmente, il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili all'identificazione;

c) la motivazione della richiesta;

d) le modalità di esercizio del diritto di accesso;

e) la data e la sottoscrizione.

3. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso) il richiedente è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

4. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti per i quali si richiede l'accesso.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza inoltrata al CNR deve essere indirizzata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'istanza presentata ad un ufficio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso ufficio immediatamente trasmessa a quello competente. Dell'istanza formale di accesso è rilasciata ricevuta dall'ufficio che la riceve.

Art. 6.

Competenza per l'esame dell'istanza di accesso

1. L'istanza di accesso viene esaminata dall'ufficio che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.

2. Responsabile della valutazione della domanda di accesso è il dirigente dell'ufficio competente all'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro dipendente addetto del medesimo ufficio.

Art. 7.

Valutazione dell'istanza

1. L'ufficio competente esamina l'istanza di accesso e procede, innanzitutto, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio deve assumere, con provvedimento espresso, le proprie decisioni dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.

Art. 8.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente deve essere indicato l'ufficio presso il quale, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso, come da fac-simile allegato 2. In caso di

accoglimento parziale della domanda di accesso, deve essere indicata la motivazione; la comunicazione all'interessato è redatta secondo il fac-simile allegato 2-*bis.*

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

Art. 9.

Modalità di accesso

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, deve essere identificato mediante un documento valido.

2. Il richiedente o persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta, procede all'esame del documento alla presenza di un incaricato del CNR. Su richiesta, può essere rilasciata copia del documento stesso, anche autenticata.

3. Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.

4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

5. Il semplice esame dei documenti è gratuito. Le spese relative al rilascio di copie, spedizione e altri adempimenti comportanti un costo per l'amministrazione sono a carico del richiedente, il cui importo è fissato dal CNR. Oltre al pagamento dei suddetti costi dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.

6. L'ammontare complessivo dell'importo di cui al comma 5 è comunicato al richiedente prima del rilascio delle copie.

7. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

8. Non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 10.

Rifiuto dell'accesso

1. Il diniego dell'accesso deve essere sempre motivato con riferimento alla normativa vigente.

2. Nel caso in cui la richiesta non sia accolta, il responsabile del procedimento di accesso ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento redatta secondo il facsimile all'allegato 3.

3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende rifiutata.

Art. 11.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa ovvero l'efficienza e l'efficacia dell'azione stessa.

2. Comunque viene differito l'accesso ai documenti di seguito indicati:

a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e di selezioni fino ad esaurimento delle procedure.

Per i concorsi, per titoli ed esami, il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, copia delle schede contenenti l'elencazione e la valutazione dei titoli degli altri candidati, qualora non sia, motivatamente, di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa e nei limiti della ragionevolezza;

b) documentazione attinente alle segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali, di categorie o altre associazioni fino al momento in cui non sia conclusa l'attività istruttoria;

c) documenti attinenti a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruttoria di ricorsi amministrativi, soltanto per la durata dell'attività istruttoria;

d) documenti di gara concernenti le offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria della gara. L'accesso a tali documenti è differito all'atto della comunicazione della aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità, previsti dalla legge, per gli atti infraprocedimentali.

e) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime ex art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

f) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante, o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata ex art. 22 legge 11 febbraio 1994, n. 109;

3. Nell'atto con cui viene disposto il differimento debbono essere indicate la motivazione e la durata secondo il fac-simile allegato 4.

Art. 12.

Forme di pubblicità

1. Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono rese pubbliche mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, 1° luglio 1999

Il presidente
BIANCO

Il segretario
SELLA

ALLEGATO 1
(fac-simile)

Al ....
....
....

e p.c. Dipartimento Affari Generali
Reparto IV – Relazioni con il Pubblico
Piazzale Aldo Moro, n. 7
00185 R O M A

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi - (Legge n. 241/1990 e DPR n. 352/1992)

Il sottoscritto (*cognome e nome*) ....

nato a .... (*provincia*) .... il (*giorno, mese, anno*) ....

indirizzo: Via .... N. .... Città .... Cap............

nella sua qualità di ☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ delegato (in caso di poteri rappresentativi o delega allegare idonea attestazione)

CHIEDE

☐ di prendere visione;

☐ il rilascio di copia semplice; n. copie ....

☐ il rilascio di copia conforme all'originale (autenticata); n. copie ....

(barrare le caselle che interessano)

dei sottoindicati documenti amministrativi:

....

....

....

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta): ....

....

....

Data .... Firma ....

RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

Accesso effettuato il .... Estremi del documento di riconoscimento ....

Costi per riproduzione .... Costi per marche da bollo ....

Timbro dell'ufficio Il Responsabile

....

✂---

Ricevuta di avvenuta presentazione di richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Richiesta effettuata in data .... dal Sig. .... nato il ....

e domiciliato in ....

Il Responsabile *Timbro ufficio*

Luogo e data ....

ALLEGATO 2
(fac-simile)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

....
(denominazione struttura)

Al Sig. ....
....
....

e p.c. Dipartimento Affari Generali
Reparto IV – Relazioni con il Pubblico
Piazzale Aldo Moro, n. 7
00185 R O M A

Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e DPR 352/1992)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V., in data ...., questo Ufficio accoglie la richiesta stessa.

Per esercitare il diritto di accesso ai suddetti documenti, la S.V. potrà rivolgersi personalmente (o tramite incaricato in possesso di delega firmata dalla S.V., a cui va unita la fotocopia di un Suo valido documento di identificazione), munita della presente e di un valido documento di riconoscimento, alla seguente unità organizzativa: ....in via .... nei giorni .... nelle ore .... L'accesso ai documenti è consentito per .... giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Si rende altresì noto che, scaduto il termine indicato senza che la S.V. abbia esercitato il diritto di accesso, dovrà presentare una nuova richiesta. La S.V. potrà avere copia, previo rimborso dei costi di riproduzione, dei documenti per i quali è stato autorizzato l'accesso o potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano. Si comunica che per avere copia dei suddetti documenti, la S.V. dovrà munirsi di valori bollati per l'importo seguente : ☐ copia semplice: n....... marche da L. .... per complessive L. ....; ☐ copia autentica: n. .... marche da L. .... per complessive L. .... Eventuali altri diritti da corrispondere saranno resi noti al momento dell'accesso.

Timbro dell'Ufficio IL RESPONSABILE

Luogo e data ....

ALLEGATO 2-*bis*
(fac-simile)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

....
(denominazione struttura)

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ....
....
....

e p.c. Dipartimento Affari Generali
Reparto IV – Relazioni con il Pubblico
Piazzale Aldo Moro, n. 7
00185 R O M A

Oggetto: Limitazione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990 e DPR 352/1992)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V., in data ...., questo Ufficio limita l'accesso ai seguenti documenti: .... per i seguenti motivi: ....

Per esercitare il diritto di accesso ai suddetti documenti, la S.V. potrà rivolgersi personalmente (o tramite incaricato in possesso di delega firmata dalla S.V., a cui va unita la fotocopia di un Suo valido documento di identificazione), munita della presente e di un valido documento di riconoscimento, alla seguente unità organizzativa: ....
in via .... nei giorni .... nelle ore ....
L'accesso ai documenti è consentito per .... giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Si rende altresì noto che, scaduto il termine indicato senza che la S.V. abbia esercitato il diritto di accesso, dovrà presentare una nuova richiesta. La S.V. potrà avere copia, previo rimborso dei costi di riproduzione, dei documenti per i quali è stato autorizzato l'accesso o potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano. Si comunica che per avere copia dei suddetti documenti, la S.V. dovrà munirsi di valori bollati per l'importo seguente : ☐ copia semplice: n.......... marche da L. .... per complessive L. ....; ☐ copia autentica: n. .... marche da L. .... per complessive L. ....
Eventuali altri diritti da corrispondere saranno resi noti al momento dell'accesso.

Avverso la presente decisione la S.V. può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Timbro dell'Ufficio IL RESPONSABILE

Luogo e data ....

ALLEGATO 3
(fac-simile)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

....
(denominazione struttura)

RACCOMANDATA A/R

Al Sig. ....

....

....

e p.c. Al Dipartimento Affari Generali
Reparto IV - Relazioni con il Pubblico
Piazzale Aldo Moro, n. 7
00185 ROMA

Oggetto: Non accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990 e DPR n. 352/1992)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V., in data .... , si comunica che la richiesta stessa non viene accolta per i seguenti motivi:...
....
....
....
....

Avverso la presente decisione la S.V. può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RESPONSABILE

ALLEGATO 4
(fac-simile)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
.... (denominazione struttura) ....

RACCOMANDATA A/R

Al Sig. ....
....
....

e p.c. Al Dipartimento Affari Generali
Reparto IV - Relazioni con il Pubblico
Piazzale Aldo Moro, n. 7
00185 ROMA

Oggetto: Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
(Legge n. 241/1990 e DPR n. 352/1992)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V., in data ...., quest'Ufficio differisce l'accesso stesso per i seguenti motivi:
....
....
....
....
....

L'accesso è differito sino al
....

Avverso la presente decisione la S.V. può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RESPONSABILE

99A9120

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 ottobre 1999, n. **16.**

Irregolarità nelle procedure autorizzative e nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Agli assessori alla Sanità delle regioni e province autonome

Ai presidenti dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali

Ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Ai presidenti e ai commissari straordinari degli IRCCS - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Ai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di farmacia

Ai direttori sanitari delle strutture sanitarie

Al presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Al presidente dell'Ordine dei farmacisti

Al presidente della Farmindustria

Questo Ministero viene sempre più frequentemente a conoscenza della attivazione e conduzione di sperimentazioni cliniche dei medicinali, le cui procedure autorizzative sono difformi da quanto previsto dalla normativa vigente, che ad ogni buon fine si elenca in allegato.

Si invita quanti sono coinvolti, con diversi ruoli e a diversi livelli di responsabilità, nella autorizzazione, controllo ed esecuzione nelle sperimentazioni, a tenere presente che le citate procedure, conformemente agli orientamenti internazionali in materia, lungi dall'essere un fatto meramente burocratico, costituiscono norme finalizzate alla tutela della salute e dei diritti dei pazienti e dei volontari sani sottoposti a sperimentazione, nonché norme finalizzate alla tutela dei pazienti che usufruiranno dei farmaci approvati sulla base dei risultati di dette sperimentazioni.

Per tale motivo questo Ministero ritiene necessario mettere in atto ogni utile iniziativa al fine di diffondere la conoscenza di dette procedure autorizzative e di conduzione delle sperimentazioni e di richiamare alle proprie responsabilità quanti ritengano di poterle disattendere.

Al riguardo questo Ministero ha messo in atto, tramite il competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, le seguenti iniziative:

a) una capillare e sistematica attività di informazione per quanti chiedono riferimenti, chiarimenti ed interpretazioni sulla normativa vigente;

b) uno specifico programma di formazione per i membri dei comitati etici;

c) la disponibilità a collaborare con quelle strutture di riferimento (regioni e province autonome, aziende sanitarie locali o ospedaliere, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ed altre istituzioni pubbliche e private di nota affidabilità nel settore) che vogliono attuare iniziative di informazione e formazione nel settore;

d) un sistematico richiamo scritto nei confronti dei responsabili di irregolarità nelle procedure di autorizzazione delle sperimentazioni, con l'invito a regolarizzare quanto non conforme alle norme vigenti, nonché, nei casi necessari, con la diffida alla esecuzione di quelle sperimentazioni che sono prive dei fondamentali requisiti autorizzativi di garanzia per la tutela dei pazienti.

Tuttavia, quanto sopra elencato per ottenere l'osservanza delle corrette procedure connesse con le sperimentazioni, potrà essere efficace solo se integrato dalla massima collaborazione di quanti sono coinvolti in tale attività, nonché dei diversi organi deputati al controllo sull'operato di chi tali attività svolge, compresi gli ordini professionali; detti organi sono invitati ad utilizzare a tal fine le misure di cui dispongono, compresa la previsione, quando necessario, dei provvedimenti disciplinari di competenza.

Al fine di ottenere tale collaborazione, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di questo Ministero non mancherà di trasmettere ai suddetti organi copia della nota ministeriale di richiamo per i casi di inottemperanza alle norme vigenti, ai fini dei seguiti di competenza di detti organi.

Si richiama inoltre l'attenzione di quanti compiono sperimentazioni a fini industriali sul fatto che ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1992, i risultati delle sperimentazioni condotte in inosservanza delle norme di buona pratica clinica non possono essere presi in considerazione come documentazione utile ai fini della autorizzazione alla immissione in commercio.

Nel richiedere con la presente la collaborazione delle SS.LL. su quanto esposto, si invitano le SS.LL. medesime a diffondere, per quanto di competenza, i contenuti della presente circolare ai membri e segretari dei comitati etici per le sperimentazioni, ai medici e ai farmacisti delle strutture sanitarie nelle quali si svolgono sperimentazioni cliniche, ai medici delle aziende farmaceutiche responsabili delle sperimentazioni, e a quanti altri sono coinvolti nelle attività di promozione, attivazione, autorizzazione, controllo ed esecuzione delle sperimentazioni stesse.

Il Ministro: BINDI

ELENCO DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Decreto ministeriale 28 luglio 1977 - *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977: Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Decreto ministeriale 25 agosto 1977 - *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 1º settembre 1977: Rettifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1977 concernente il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990: Modificazioni al decreto ministeriale 23 giugno 1981 recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

Decreto ministeriale 27 aprile 1992 (e relativi allegati) - Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992: Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, anche in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE.

Circolare n. 8 del 10 luglio 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997: Sperimentazione clinica dei medicinali.

Decreto ministeriale 15 luglio 1997 - Supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997: Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. (Gli allegati al presente decreto sostituiscono *in toto* gli allegati al decreto ministeriale 27 aprile 1992).

Decreto ministeriale 21 novembre 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1998: Definizione delle procedure per l'inoltro delle richieste di approvazione di programmi di ricerca clinica comportanti l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti.

Decreto ministeriale 18 marzo 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998: Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici.

Decreto ministeriale 18 marzo 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998: Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche.

Decreto ministeriale 19 marzo 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998: Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali.

Decreto ministeriale del 15 settembre 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1998: Integrazione al decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche».

Decreto ministeriale del 7 ottobre 1998 - *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 1998: Integrazioni all'allegato al decreto 19 marzo 1998, recante: «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».

Decreto ministeriale 20 gennaio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1999: Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali contenenti materiali di origine bovina.

Circolare n. 6 dell'8 aprile 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1999: Chiarimenti sui decreti ministeriali 18 marzo 1998 e 19 marzo 1998 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1998.

Decreto ministeriale 13 maggio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999: Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e al decreto ministeriale 19 marzo 1998 recante: «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».

Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 - Supplemento ordinario n. 132/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (art. 11; art. 13, nuovo art. 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992).

99A9108

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 1º settembre 1999, n. **60880.**

Legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - Modalità di attuazione del piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci.

Alle associazioni di categoria
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Commissione europea - D.G. XIV - Pesca
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Alle capitanerie di porto
Alle associazioni sindacali di settore

PREMESSA

La legge 21 maggio 1998, n. 164, consente, tra l'altro, di dare attuazione ai finanziamenti previsti ad integrazione del V piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con l'assegnazione di risorse finanziarie per il biennio 1998/1999 da destinare ad interventi per l'acquacoltura in acque dolci.

L'art. 1 della citata legge, al comma 6, autorizza il Ministro per le politiche agricole ad aggiornare il citato piano nazionale comprendendo tra gli interventi finanziabili anche quelli diretti a detto settore.

Il piano integrativo, di cui si allega il testo completo, è stato approvato dal CIPE in data 21 aprile 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1999).

AZIONI FINANZIARIE

Il piano, dal costo complessivo di 15.500 milioni di lire (8.005.082 euro) è finalizzato a ridurre l'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva, a valorizzare le produzioni degli ambienti lacustri, a favorire campagne di sensibilizzazione per produzioni e consumi eco-compatibili nonché a potenziare la ricerca biotecnologica per il controllo delle patologie.

Misura 1 - *Riduzione impatto ambientale.*

Tale misura è strettamente finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti intensivi di troticoltura, sia da carne che da ripopolamento, degli impianti di anguillicoltura, degli allevamenti intensivi di pesce gatto e degli impianti di storioni. Detta misura si riferisce esclusivamente ad impianti che utilizzano acque dolci.

La riduzione degli impatti per rendere le acque idonee alle normative vigenti riguarda anche gli impianti installati direttamente nei canali di allevamento. Gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui non sono previsti dalla misura. La riduzione di impatti visuali è considerata nell'ambito della misura stessa, ma in seconda priorità rispetto agli interventi diretti alla qualità delle acque.

Essa, inoltre, comprende interventi volti a rendere gli impianti di allevamento ittico, ubicati in aree sensibili, «sistemi integrati di tutela ambientale».

Alla misura sono assegnate risorse finanziarie per lire 7.000 milioni (3.615.198 euro) da utilizzare esclusivamente quale concorso negli interessi su prestiti o mutui, contratti con banche, di durata non superiore a 10 anni, per le finalità di cui sopra.

Il concorso è liquidato in forma attualizzata direttamente ai soggetti richiedenti ad avvenuta erogazione del prestito o del mutuo da parte della banca prescelta. La banca, in caso di parziale o totale anticipata estinzione dell'operazione, è obbligata a darne comunicazione al Ministero e a recuperare — su incarico del Ministero e con rivalsa di oneri — la quota di agevolazione non spettante calcolata dal Ministero medesimo ed a versarla all'entrata del bilancio dello Stato - Capitolo 3590 - Capo XVII: «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole». L'importo da recuperare, attualizzato alla data dell'effettivo versamento sul capitolo 3590, è calcolato applicando gli stessi tassi utilizzati in sede di concessione dell'agevolazione. L'originale della quietanza, modello 121T, recante l'indicazione del capo, capitolo, importo e causale, deve essere trasmessa al Ministero.

Ai fini applicativi sono richiamate le modalità di attuazione della legge n. 302/1989 fissate con il decreto ministeriale 11 marzo 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997) e con la successiva circolare esplicativa, n. 6232786 dell'11 febbraio 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1998).

Si sottolinea che per la determinazione dell'entità dell'agevolazione si terrà conto degli interessi composti e non semplici come richiesto per la normativa richiamata.

Misura 2 - *Valorizzazione delle produzioni.*

Sono ascrivibili a questa misura le iniziative finalizzate a valorizzare le produzioni degli ambienti lacustri e fluviali attraverso:

il potenziamento degli incubatoi;

il miglioramento qualitativo delle specie da ripopolamento;

la realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, di azioni di sensibilizzazione degli operatori presso la pesca-acquacoltura responsabile;

la definizione di criteri di qualità;

la realizzazione di impianti per la produzione di specie destinate al ripopolamento delle acque pubbliche.

Sono finanziabili impianti di avannotteria da ripopolamento, limitatamente a specie autoctone ad eccezione dei coregoni, che rispondano a requisiti gestionali tali da garantire la conservazione della biodiversità in ambienti lacustri e fluviali. Il finanziamento è destinato prioritariamente alle iniziative promosse da enti locali. Sono ammissibili anche interventi proposti da imprese di provata esperienza settoriale.

I contributi assegnati a dette iniziative ammontano a 4.000 milioni di lire (2.065.828 euro).

Misura 3 - *Campagne di sensibilizzazione.*

Per la valorizzazione dei prodotti delle acque interne pubbliche, con particolare riferimento ai laghi in cui si esercita la pesca professionale, sono destinati contributi per lire 3.000 milioni (1.549.371 euro).

La misura prevede il sostegno alle attività pilota (sperimentali) che non superino il costo di lire 100 milioni, e che comprendano modalità di autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori.

Sono finanziabili, inoltre, iniziative promosse dalle associazioni di categoria volte a sensibilizzare gli operatori del comparto per una migliore e corretta gestione dell'ambiente in cui operano, indirizzandoli verso sistemi di produzione eco-compatibili. La misura considera prioritari gli interventi promossi dalle cooperative di pesca nelle acque interne per i quali è riservato il 75% delle risorse assegnate alla misura.

Misura 4 - *Ricerca biotecnologica.*

Gli interventi sono finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per:

accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini;

sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili;

avviare ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione.

Alla misura sono destinati contributi per 1.500 milioni di lire (774.685 euro)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di intervento agevolativo deve essere presentata al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il 30 ottobre 1999.

Le domande già acquisite agli atti devono essere ripresentate aggiornandole ai sensi della presente circolare entro il 30 ottobre 1999. Può essere richiamata la documentazione già presentata.

La domanda di finanziamento, firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, deve indicare chiaramente la legge di intervento e la misura per la quale si chiede l'agevolazione. La domanda stessa, inoltre, deve riportare i seguenti dati o attestazioni:

cognome e nome del richiedente;

indirizzo, numero di telefono e di fax;

codice fiscale;

partita IVA o esplicita dichiarazione di non esserne in possesso;

modalità di accreditamento dell'agevolazione: n. di conto corrente, codice ABI e codice CAB;

sintetica descrizione del progetto;

dichiarazione di proprietà o del titolo di utilizzo dei beni oggetto di intervento;

la spesa preventivata;

tempi previsti per la realizzazione;

dichiarazione di non aver ricevuto altre agevolazioni e/o presentato domande di contributo per la medesima iniziativa;

elenco dei documenti prodotti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato della camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari nonché la dicitura antimafia;

2) certificato prefettizio, per le cooperative;

3) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, per le società e associazioni;

4) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con allegati:

progetto esecutivo;

documentazione attestante la richiesta all'autorità competente di autorizzazione alla realizzazione di opere previste dal progetto (ove necessaria);

computo metrico-estimativo, firmato da un tecnico abilitato per le opere edili ed affini;

almeno due preventivi per la fornitura di beni e/o servizi;

riepilogo della spesa preventivata.

Nei casi di richiesta di agevolazione per più misure è necessario presentare distinte domande, di cui una completa della citata documentazione e le altre con la sola relazione di cui al punto 4 con i relativi allegati.

Misure e modalità di intervento

Per quanto riguarda le misure e le modalità di intervento si applicano quelle previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni e, in mancanza, quelle di attuazione degli interventi comunitari previsti dallo strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese saranno ritenute valide quelle sostenute a decorrere dal 14 giugno 1998, data di entrata in vigore della legge n. 164/1998.

Per ottenere la liquidazione dell'agevolazione il richiedente deve presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:

1) certificato della camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari nonché la dicitura antimafia;

2) certificato di agibilità degli impianti (se previsto dalla tipologia di intervento);

3) relazione tecnica sull'iniziativa realizzata;

4) distinta delle spese rendicontate, raggruppate per voci di spesa come da domanda, con l'indicazione per ciascuna fattura di: numero e data, importo imponibile, IVA, importo lordo e modalità di pagamento.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura f.f.
AULITTO

Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268

PIANO DI SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA D'ACQUA DOLCE NAZIONALE

Premessa

1. La legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura prevede, nell'art. 1, comma 6, un aggiornamento del piano nazionale per il triennio 1997/1999, comprendendo tra gli interventi del piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce.

Il presente piano, predisposto in attuazione della legge n. 164/1998, si riferisce alla accelerazione dello sviluppo della acquacoltura nazionale in acque interne dolci attraverso interventi specifici e diversificati.

Tali interventi vanno ad integrare quanto già disposto nel V piano triennale della pesca e della acquacoltura, adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997).

Il presente piano, anche per gli aspetti di carattere generale, si riferisce al documento di programmazione triennale sopra menzionato.

Già nel piano triennale vigente, le produzioni di organismi acquatici in acque dolci sono state dettagliatamente considerate, ivi comprese quelle non destinate al consumo alimentare. La produzione di specie acquatiche ornamentali assume infatti un ruolo rilevante in alcune regioni d'Italia.

La ragione di una considerazione attenta alle produzioni dulcacquicole, nel contesto generale delle produzioni acquatiche nazionali, è il risultato di un approccio sistemico al settore della pesca che, per la crescente rilevanza dell'acquacoltura, è stato integrato con il «sistema acquacultura nazionale».

Questo è comprensivo:

a) di tutte le forme di allevamento in ambienti acquatici, sia marini che di acque interne, dal mare aperto alle acque montane;

b) di tutti i processi che l'acquacoltura prevede nelle varie modalità produttive, ed essendo improntato su basi di sostenibilità ecologica ed economica comprende le implicazioni, sia di carattere ambientale e sia di carattere produttivo.

2. Per facilitare la lettura del presente piano sono di seguito sintetizzati alcuni punti essenziali dell'iniziativa di programma relativa al sistema pesca, in cui si inscrivono gli interventi di carattere sub-settoriale cui il presente documento si riferisce:

a) le produzioni marine e di acque interne, sia da pesca sia da allevamento, sono offerte in un mercato sostanzialmente unico, quello delle produzioni ittiche;

b) la disponibilità di prodotti della acquacoltura può incidere sulla struttura dei prezzi di alcuni prodotti della pesca, con effetti sullo sforzo di cattura;

c) l'acquacoltura può essere un'occasione di riconversione per il mondo della piccola pesca.

Queste valutazioni hanno portato a considerare l'economia ittica come l'insieme delle produzioni e dei servizi connessi alle produzioni acquatiche, evitando frammentazioni che mantengono in vita modalità programmatorie ormai inadatte a mercati sempre più globalizzati, e che comunque non risultano coerenti con le politiche europee, e con l'esigenza di mantenere la spesa pubblica sotto controllo attraverso interventi mirati ed assolutamente prioritari.

In particolare, le produzioni delle acque interne si collocano nell'ambito del sistema ittico con grande rilevanza per le motivazioni seguenti:

a) la produzione di trote rappresenta la prima voce, per quantità e valore, della piscicoltura nazionale;

b) le produzioni di anguilla e di storione rappresentano due specificità italiane nell'ambito dell'acquacoltura europea, contribuendo al carattere diversificato dell'acquacoltura nazionale;

c) la produzione di specie da ripopolamento contribuisce a sistemi economici integrati al turismo;

d) le produzioni di specie ornamentali contribuiscono al mantenimento di attività che si integrano con l'impresa agricola, facilitando il mantenimento di specchi d'acqua di rilevante interesse anche ecologico, soprattutto nelle zone di pianura ampiamente trasformate;

e) le produzioni di acqua dolce consentono il mantenimento di tradizioni e consumi tipici di alcune aree del territorio nazionale contribuendo al mantenimento di valori diversi in un sistema soggetto a crescente globalizzazione.

Nel corso dei lavori preparatori del presente piano, alla cui stesura hanno contribuito le componenti settoriali (dalle associazioni di

categoria ai ricercatori), sono stati identificati alcuni fattori, che ancora limitano il processo di sviluppo e di modernizzazione delle produzioni acquatiche in acque dolci:

1) ritardo nell'adeguamento degli impianti per la reale riduzione degli impatti ambientali, principalmente causati dalla qualità delle acque reflue degli impianti intensivi;

2) ritardo nell'adeguamento delle unità di produzione di giovanili da ripopolamento ittico di ecosistemi acquatici lentici e lotici, nel rispetto dei valori della diversità biologica; con realizzazione di incubatori con funzioni specifiche in areali localizzati (bacini fluviali, laghi, etc.);

3) ritardo nell'adeguamento del sistema italiano in materia di vaccini ed applicazioni biotecnologiche alla acquacoltura delle specie d'acqua dolce;

4) ritardo nella promozione dei prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce, ivi comprese le attività turistiche integrabili nella filiera delle produzioni ittiche.

Ciò premesso viene dato un quadro aggiornato dello stato delle produzioni ittiche nelle acque dolci nazionali.

Acquacoltura d'acqua dolce

Secondo la banca dati dell'API, la piscicoltura italiana ha prodotto lo scorso anno complessivamente oltre 65.000 tonnellate di prodotti ittici. Le aree di produzione risultano ubicate per il 70% nelle regioni del Nord, per il 20% al Centro, e per il restante 10% al Sud, dove si riscontra una maggiore propensione al consumo del pesce fresco (oltre il 70% del consumo totale, secondo i dati API, Associazione dei piscicoltori italiani, acquistato per il 70% nelle pescherie o presso venditori ambulanti).

La produzione di specie d'acqua dolce, supera le 57.000 tonnellate, pari ad una P.L.V. di circa 300 miliardi, con oltre 800 siti produttivi e circa 10.000/11.000 addetti compreso l'indotto (figura 1).

Per quanto riguarda i consumi, bisogna tener presente che il comparto alimentare nel suo complesso, anche nel nostro Paese ha ormai raggiunto livelli di maturità, con un conseguente stabilizzarsi della domanda di prodotti alimentari. I prodotti ittici (figura 2), in questo contesto, confermano la tendenza del settore alimentare, con un andamento caratterizzato da un generale contenimento dei consumi, soprattutto nel segmento del pesce fresco, mentre sembra esservi maggior interesse verso il prodotto a più elevato contenuto di servizio, commercializzato soprattutto tramite il canale della distribuzione moderna (figura 3). Da rilevare infine come gli acquisti di pesce d'acqua dolce (la trota rappresenta la quasi totalità del pesce d'acqua dolce) diano segnali di maggiore debolezza nelle regioni tradizionalmente più forti consumatrici, mentre le regioni del Centro sembrano evidenziare una tenuta dei consumi (figura 4).

La troticoltura

La trota risulta la specie più allevata con una produzione complessiva di 51.000 tonnellate provenienti da oltre 600 impianti, pari a circa il 78% della produzione di pesce d'acquacoltura in Italia ponendosi ai vertici della produzione, per questa specie a livello comunitario.

Il comparto, che nell'ultimo quinquennio (figura 5) ha visto un sensibile incremento dei volumi di produzione (+21%), manifesta da qualche anno uno stato di sofferenza determinata sia da problemi di mercato, causati dalle forti importazioni di salmone norvegese nei paesi dell'U.E., sia dalla debolezza strutturale insita nel settore.

Prezzi medi trota bianca da porzione (300/400 gr)

	1995	1996	1997	1998 1° semestre
Prezzo L./kg	3.200	3.300	3.200	3.200

Prezzi medi trota salmonata (500/1.000 gr)

	1995	1996	1997	1998 1° semestre
Prezzo L./kg	3.600	3.800	3.700	3.700

Anche se alcuni allevamenti hanno potuto accedere ai finanziamenti previsti dallo SFOP, in generale le aziende del comparto risultano ancora in larga misura caratterizzate da impianti a basso livello tecnologico ed obsoleti, in gran parte realizzati tra gli anni '60/'70.

I troticoltori in questi anni hanno cercato di reagire all'andamento negativo del prezzo della trota, da un lato incrementando le quote di produzione per ridurre il costo unitario del prodotto, dall'altro cercando una maggiore integrazione con il mercato, attraverso il collocamento diretto del prodotto o l'invio dello stesso al consumo trasformato. Inoltre, a fronte di una generale diminuzione dei costi di produzione registrata nel comparto agro-alimentare, la troticoltura ha subito un sensibile aumento dei costi, poiché buona parte di questi dipende da fattori esterni e non sempre controllabili.

Pertanto, la redditività degli allevamenti di trota è andata progressivamente riducendosi, fino ad arrivare in taluni casi a gestioni passive.

In questo scenario è opportuno evidenziare: l'incremento dei costi del mangime determinato dall'aumento del costo delle farine di pesce (oltre il 35% nell'ultimo biennio); la diminuzione dei prezzi di vendita specie per quanto riguarda le trote vive, causa la costante diminuzione della domanda delle pesche sportive; i costi relativi all'installazione dei misuratori di portata; le condizioni ambientali mediamente peggiorate dal costante innalzamento delle temperature delle acque, che comporta problemi di contaminazione, ed una conseguente maggiore vulnerabilità alle ittiopatologie; l'incremento dei costi di vaccinazione e profilassi; gli elevati costi di ammodernamento strutturale dovuti anche all'introduzione di nuove tecnologie che non hanno ancora trovato adeguata contropartita economica nella riduzione dei costi di produzione.

Sono altresì da considerare le negative ripercussioni determinate negli ultimi anni dal radicale mutamento del quadro normativo cui fanno riferimento le imprese agricole e di conseguenza gli impianti di acquacoltura. A questo proposito si ricordano i più recenti significativi interventi legislativi: incremento dei coefficienti del reddito agrario (+70% per il biennio 1997/1998 rispetto al precedente periodo); incremento degli oneri previdenziali determinati dal passaggio dello SCAU all'I.N.P.S.; introduzione di nuove normative (decreto legislativo n. 626/1994, applicazione legge n. 46/1990), che hanno comportato rilevanti investimenti per l'adeguamento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti elettrici.

Inoltre, non è da trascurare il sempre più elevato impatto subito dagli allevamenti a causa degli uccelli ittiofagi, sempre più presenti nelle aree ove sono situati impianti di piscicoltura.

Le previsioni per il corrente anno, basate sui dati ricavati dal «sistema di monitoraggio del mercato dei prodotti ittici di acquacoltura in Italia», evidenziano come il consumo di mangime di trota nel primo semestre 1998 sia risultato inferiore rispetto allo stesso periodo del 1997, per un quantitativo pari a 2.130 tonnellate, presumibilmente con sensibile calo produttivo a fine 1998. Pertanto, nonostante una minor produzione, permangono difficoltà di collocamento del prodotto determinate, come già accennato, da una generale diminuzione di consumo di pesce.

Troticoltura da ripopolamento

Nell'arco di quindici anni, il ripopolamento con salmonidi delle acque pubbliche nazionali si è ridotto di oltre il 40%; nell'ultimo quadriennio si stima una riduzione del 20-25%. Ciò, a fronte di una aumentata capacità produttiva degli impianti, cui ha corrisposto una riduzione della domanda, che ha creato un esubero produttivo, analogamente a quanto si è verificato negli altri Paesi europei.

Molteplici sono le cause di tale situazione: in particolare hanno inciso la ridefinizione degli obiettivi da parte dell'amministrazione pubblica in materia di ripopolamento, nonché una generale riduzione della spesa pubblica complessiva.

I vari produttori italiani si sono quindi adeguati alla domanda in flessione, subendo spesso prezzi non remunerativi o inferiori ai costi.

Nel caso della trota fario, che rappresenta la quota maggiore del mercato da ripopolamento (+50%), si evidenzia nella tabella seguente che dal 1990 al 1998 i prezzi medi di vendita hanno subito un netto calo in termini di valore reale, a fronte di un aumento dei costi di produzione, creando in tal modo una situazione di forte concorrenza tra i produttori.

Trota Fario

Dimensioni cm	Valore unitario 1990 Lire	Valore unitario 1998 Lire
Uova	8-10	8-9
2,5-3	15-20	13-18
4-6	70	70
6-9	120	110
9-12	180	160
Adulta	7000/kg	7000/kg

In questo quadro, non appare opportuno incentivare l'attivazione di nuovi centri di produzione di salmonidi da ripopolamento. Piuttosto è prioritario agevolare l'adeguamento tecnologico degli allevamenti esistenti, al fine di ridurne il costo unitario di produzione.

Nel caso in cui si intenda attivare nuovi centri di produzione di materiale da ripopolamento, appare opportuno limitarli a specie non ancora prodotte in quantità sufficienti dagli impianti esistenti. In ogni caso sarà opportuno vincolare l'attività di eventuali nuovi centri alla produzione di quelle specie per le quali risulti l'accertata e costante insufficienza di produzione a livello europeo.

L'ANGUILLICOLTURA

La produzione italiana di anguilla si pone al vertice europeo con un andamento costante del 35-38% della produzione comunitaria. Attualmente, essa deriva per la quasi totalità dall'allevamento intensivo, causa la costante riduzione produttiva della vallicoltura registrata negli ultimi venti anni

Come noto, la commercializzazione dell'anguilla avviene su due pezzature; ognuna esitata in ben definiti mercati europei: il buratello (130-180 g) per il mercato italiano ed olandese; il capitone (300-1000 g) soprattutto per il mercato tedesco.

I produttori italiani, a differenza dei colleghi Nord europei, hanno sempre prediletto la semina di ragano selvatico di provenienza soprattutto francese, la quale rappresenta il maggiore costo di produzione, stimato nel 1997 circa il 37%.

I prezzi franco allevamento hanno subito una costante diminuzione dal 1995 in poi, dovuta al continuo incremento della produzione da parte degli impianti a riciclo del Nord Europa. L'importante mercato olandese da qualche anno è servito quasi totalmente dagli allevatori danesi e olandesi che conferiscono il loro prodotto direttamente agli affumicatori, sempre meno interessati all'offerta italiana. Altri paesi europei, Grecia e Spagna in particolare, stanno inserendosi nella produzione di questa specie con l'intento di fornire soprattutto i mercati Nord europei, non essendo essi stessi consumatori di anguille.

Da ricordare che il consumo di anguilla per il mercato del vivo è in parte soddisfatto dalla pesca e dal commercio del selvatico con importazione perfino dagli Stati Uniti.

Nel 1998 un laboratorio danese ha iniziato la produzione di kabayaki (anguilla pronta per il mercato giapponese) alleggerendo il settore da un eccesso di produzione che aveva messo in difficoltà gli allevatori nordici nel 1996 e 1997. Purtroppo nel frattempo il mercato giapponese ha subìto una forte diminuzione di prezzo, dovuta sia a difficoltà economiche interne, sia ad una massiccia produzione proveniente dalla Cina.

La produzione dell'anguilla si è diffusa in questi ultimi anni in quasi tutti i paesi europei, ma il consumo avviene prevalentemente in Olanda e Germania. Pertanto risulta indispensabile valutare il comparto nella sua globalità, tenuto conto della dinamica dei consumi, e delle complesse problematiche produttive del mercato europeo.

ALTRE SPECIE

La diminuita capacità di spesa delle famiglie italiane, determinata dalla sempre più pesante pressione fiscale, sta comportando, specie negli ultimi mesi, una diminuzione della domanda di quelle specie ittiche che hanno come tradizionale riferimento finale le pesche sportive. Inoltre, i gestori dei laghi per pesca sportiva, in presenza di una costante diminuzione dei clienti, sono diventati sempre più esigenti e selettivi, riducendo nel contempo i volumi di acquisto.

CARPA

Dopo dieci anni di disinteresse per la produzione «semintensiva» di carpe (escluse risipiscicoltura ed acque marginali), causato dalla concorrenza di produzioni Est-europee, l'interesse dei produttori nazionali verso questa specie si è ridestato. Il mercato ha registrato una maggiore presenza di produzione nazionale e si sono intensificati i tentativi di riproduzione in numerose realtà. I pesci nati lo scorso anno saranno pronti per il mercato a partire dal 1999. Nel frattempo, è probabile che si incrementino i corpi idrici destinati alla carpicoltura.

PESCE GATTO

La produzione di I. melas (pesce gatto comune), decimata dalla virosi degli scorsi anni, non sta di fatto riprendendo. Dunque è difficile prevedere se questa specie riuscirà ad assumere di nuovo un ruolo commerciale locale. Da rilevare, infatti, che essa risulta apprezzata anche per il consumo soprattutto nelle tradizionali zone di produzione.

La produzione di I. punctatus channel (pesce gatto americano) sostanzialmente stabile negli ultimi tempi, manifesta periodicamente, a livello stagionale, una certa vivacità. Attualmente il mercato, partito all'inizio di stagione a prezzi mediamente pari a quelli dello scorso anno, si va stabilizzando con disponibilità di tutte le pezzature, senza distinzione di prezzi. Ciò è da porre in relazione alla disponibilità di novellame registrata lo scorso autunno.

STORIONE

A fronte di una produzione e di una domanda stabili da alcuni anni, nel 1997 si è registrata una situazione di mercato favorevole, con scarsa disponibilità di prodotto; tale situazione ha consentito agli allevatori di non cedere alle richieste di diminuzione di prezzo.

Il mercato dello storione si può convenzionalmente suddividere in due segmenti:

«grossa pezzatura»: 10 kg o più, destinato prevalentemente ai settori della ristorazione, lavorazione, od al consumo a tranci, caratterizzato da una situazione di mercato stabile;

«piccola-media pezzatura»: 3/7 kg, destinato principalmente alla pesca sportiva. La carenza di prodotto verificatasi in tale settore ha determinato, nella passata stagione, la crescita dei prezzi di vendita franco-allevamento.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI SUGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Da quanto sopra esposto risulta evidente che il comparto dell'allevamento ittico in acque dolci necessita, non tanto di un incremento del numero degli impianti esistenti, quanto dell'attivazione di una serie di interventi volti ad un adeguamento degli impianti di produzione esistenti, finalizzato soprattutto al miglioramento della produttività e della redditività di esercizio, oltre che ad una maggiore eco-compatibilità. Nel dettaglio riteniamo siano da considerarsi prioritarie le seguenti aree ed iniziative:

1 - *Ambiente:*

a) interventi finalizzati a conseguire una maggiore eco-compatibilità degli impianti di allevamento ittico con l'ambiente in cui sono inseriti;

b) interventi volti ad adeguare gli impianti di allevamento ittico alle vigenti normative nazionali e comunitarie, tenuto conto delle normative comunitarie in corso di adozione nell'ordinamento nazionale;

c) interventi volti a rendere gli impianti di allevamento ittico, ubicati in aree sensibili, «sistemi integrati di tutela ambientale»;

d) interventi finalizzati al controllo e alla gestione dell'immissione nell'ambiente di residui e sottoprodotti derivanti dall'attività di acquacoltura.

2 - *Sanità:*

a) interventi volti a dar corso a campagne di eradicazione delle principali ittiopatologie presenti nel territorio nazionale realizzati anche mediante l'utilizzo di vaccini;

b) interventi finalizzati a fornire al comparto nuove e più efficaci sostanze medicinali e P.M.C.

3 - *Produzione e mercato:*

a) interventi finalizzati all'adeguamento strutturale degli impianti di produzione, miglioramento della produttività e della redditività di esercizio, adeguamento tecnologico delle metodiche di produzione;

b) interventi volti al miglioramento produttivo delle specie attualmente allevate;

c) interventi finalizzati alla ricerca e alla identificazione di nuove specie allevabili che risultino interessanti dal punto di vista commerciale e produttivo;

d) interventi volti ad incentivare la produzione, l'introduzione di norme di buona pratica di allevamento e l'avvio di programmi di qualità certificata;

e) interventi finalizzati all'attivazione di iniziative di educazione alimentare volte a migliorare l'immagine dei prodotti dell'acquacoltura in acque dolci presso i consumatori.

4 - *Altre iniziative:*

a) incremento delle dotazioni del fondo centrale del credito peschereccio allo scopo di garantirne l'accesso anche alle imprese di acquacoltura in acque dolci;

b) incremento delle dotazioni del fondo di solidarietà di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di consentirne l'utilizzo anche alle imprese di acquacoltura in acque dolci;

c) interventi finalizzati alla semplificazione delle procedure amministrative relative all'accesso alle provvidenze previste per l'acquacoltura sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, si suggerisce che, per i progetti e le iniziative che richiedano investimenti inferiori ai 200 milioni, sia previsto ampio ricorso alla «autocertificazione» da parte dei richiedenti.

LA PISCICOLTURA ITALIANA
dati riferiti 1997

Allevamenti: > 1.000 in intensivo
Addetti al comparto (compreso l'indotto): 15.000
Aree di produzione:
- Nord: 70%
- Centro: 20%
- Sud: 10%

P.L.V. > 460 miliardi

Specie allevate

Branzini/spigole	ton.	4.300 - 90% aziende associate API
Saraghi	ton.	200 - 90% aziende associate API
Orate	ton.	3.500 - 90% aziende associate API
Ictaluridi (pescegatto europeo - americano)	ton.	800 - 60% aziende associate API
Ciprinidi (carpa, tinca, ecc.)	ton.	700 - 70% aziende associate API
Anguillidi (anguilla)	ton.	3.100 - 80% aziende associate API
Salmonidi (trota iridea, fario, salmerino)	ton.	51.000 - 95% aziende associate API
Acipenseridi (storione) ...	ton.	500 - 90% aziende associate API
Altri (luccio, persico, ecc.)	ton.	1.000

Figura 1

SISTEMA DI MONITORAGGIO
DEL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI DI ACQUACOLTURA IN ITALIA

Consumi di pesce

Andamento quadrisettimanale degli acquisti

Migliaia di tonnellate

TOTALE PESCE — DI ACQUA DOLCE — DI MARE

Figura 2

PRODUZIONE TROTE QUINQUENNIO 1993-97

Specie: Trota
(Quantità in tonnellate)

Nazione	Anno						
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Austria	2.700	2.000	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
Belgio / Lussem. .	800	800	800	800	800	800	820
Cipro	—	—	—	—	—	220	110
Danimarca	37.550	36.850	41.250	39.650	41.250	39.750	36.550
Finlandia	19.100	17.800	17.500	16.600	17.300	18.000	18.000
Francia	35.265	38.360	42.360	42.360	50.360	56.000	51.660
Germania	21.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grecia	2.415	2.050	1.885	1.943	2.455	2.500	2.500
Irlanda	1.400	1.900	1.583	1.370	1.300	—	1.300
Islanda	282	394	561	718	851	1.344	1.350
Isole Faroe	369	734	1.058	452	452	63	100
Italia	*38.000*	*40.000*	*42.000*	*45.000*	*50.000*	*48.000*	*51.000*
Norvegia	6.650	7.550	9.000	16.100	13.600	20.000	34.200
Olanda	250	250	200	200	200	—	200
Polonia	4.000	4.150	4.300	4.500	4.679	5.400	6.500
Portogallo	2.000	1.181	933	1.164	1.500	—	1.500
Regno Unito ...	15.000	14.500	13.900	15.648	13.649	14.850	16.850
Repubblica Ceca	—	—	528	650	645	600	580
Spagna	18.000	18.500	21.000	22.750	18.750	25.000	25.000
Svezia	7.585	5.073	5.114	6.250	5.772	6.850	6.850
Turchia	4.146	6.393	6.848	6.977	6.977	—	9.000
Totale ...	*217.012*	*220.985*	*239.320*	*251.632*	*259.040*	*267.777*	*292.470*

PRODUZIONI ESTENSIVE NELLE ACQUE INTERNE

Le acque dolci rappresentano un patrimonio di indubbio valore sia dal punto di vista ecologico sia da quello socio-economico e socio-culturale.

Questi ambienti sono, infatti, sedi di molteplici attività quali ad esempio quelle turistico-ricreative e quelle più strettamente produttive, legate sia alla pesca professionale che alla piscicoltura.

Storicamente la pesca nelle acque dolci ha rappresentato il sostentamento delle popolazioni locali, per cui rientra nelle tradizioni produttive e culturali del nostro Paese.

Il patrimonio lacustre nazionale ammonta a 2.045 kmq, rappresentati da 320 bacini (di cui 35 costieri) che hanno una superficie superiore a 0,2 kmq, la maggioranza dei quali è ubicata nell'Italia centro-settentrionale.

La pesca professionale è praticata principalmente nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, dove si concentrano la maggior parte delle imprese cooperative.

Secondo i dati ISTAT (1997, Statistica della caccia e della pesca - anni 1994-95), la produzione ha raggiunto 69.750 quintali nel 1995.

Le produzioni della pesca professionale sono riportate nella Tabella 1.

È importante sottolineare che non si è tenuto conto del prelievo esercitato dai pescatori sportivi che, in considerazione dell'elevato numero, incidono in modo rilevante sugli stocks ittici. La pesca spor-

tiva, infatti, rappresenta una delle principali attività del tempo libero svolte negli ambienti di acqua dolce, come evidenziato, secondo stime fornite dalle associazioni di pesca sportiva, da circa due milioni di praticanti.

In questo contesto l'acquacoltura, correttamente esercitata, può rappresentare un importante strumento di «riequilibrio» delle popolazioni ittiche che costituiscono una risorsa economica ed ecologica per l'Italia e più in generale per l'Unione.

Tale riequilibrio deve essere comunque realizzato con modalità nuove, che tengano conto della conservazione delle popolazioni autoctone e dei valori della biodiversità ai vari livelli, dalle risorse genetiche, alle comunità biotiche, agli ecosistemi.

La pesca professionale nelle acque interne italiane è particolarmente importante nei laghi; in molti di questi ambienti la tradizione, ormai consolidata di gestione delle risorse della pesca, prevede oltre allo sfruttamento delle specie ittiche anche il ripopolamento stagionale, almeno per le specie di maggior pregio (coregone, persico reale, luccio, ecc.).

In quest'ottica la figura del pescatore professionale, che opera in ambienti confinati quali sono i laghi, assume un ruolo determinante nella gestione degli stocks ittici, trasformandosi da semplice raccoglitore del prodotto in allevatore e gestore della risorsa.

La gestione razionale delle risorse ittiche dei laghi italiani deve comunque prevedere una sempre maggiore responsabilizzazione dei pescatori ed il loro coinvolgimento in tutte le fasi della produzione: acquacoltura da ripopolamento, controllo dell'efficacia delle semine, valutazione degli stocks commerciali, controllo e calibrazione dello sforzo di pesca, valorizzazione e commercializzazione del pescato, difesa dell'ambiente attraverso un continuo presidio.

La gestione della pesca lacustre, oltre a rispondere ad una serie di motivazioni socio-economiche, deve tenere conto anche delle caratteristiche ecologiche delle aree gestite, in un'ottica di gestione complessiva ed integrata di questi ecosistemi.

La gestione di tale tipologia di pesca, inoltre, può:

contribuire alla conservazione delle risorse naturali, attraverso pratiche di semina che garantiscano il mantenimento dei livelli di diversità genetica e biologica delle popolazioni sfruttate;

compensare i danni causati dai cambiamenti dell'ambiente, permettendo il mantenimento di popolazioni di cui risulta compromessa la riproduzione naturale;

concorrere al mantenimento della qualità ambientale, contrastando gli effetti dell'eutrofizzazione sugli ambienti lacustri.

Mentre una pesca intensiva e senza controllo ha un effetto destabilizzante sulle reti trofiche acquatiche, una gestione dell'attività alieutica che preveda una stabilizzazione delle rese sul lungo periodo, modulando di anno in anno l'entità delle semine e dei prelievi, in genere produce un aumento della capacità degli ecosistemi lacustri a sostenere l'impatto delle attività antropiche di prelievo.

La recente legge n. 164/1998 esprime la volontà di un impegno pubblico diretto verso scelte programmatiche per il sostegno di attività diffuse sul territorio per la conservazione e gestione delle risorse acquatiche, nel quadro di usi multipli degli ecosistemi considerati, rispondendo ad esigenze obiettive di maggiore competitività ed imprenditorialità.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI SULLE PRODUZIONI ESTENSIVE E DA RIPOPOLAMENTO

Le attività che insistono sugli ambienti fluviali e lacustri hanno risvolti socio-economici importanti (alimentazione, occupazione, svago, commercio, ecc.), ma richiedono una condotta responsabile per la conservazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse bioacquatiche, nel rispetto dell'ecosistema e della biodiversità.

Gli obiettivi principali da raggiungere con la programmazione sono, quindi, la conservazione ed il mantenimento della diversità dei popolamenti ittici, la compensazione dei danni causati dai cambiamenti ambientali, la regolazione e la stabilizzazione delle catture nel tempo, la valorizzazione commerciale delle produzioni.

In questo senso è opportuno ricordare che il presente piano rinforza l'invito alle amministrazioni competenti ad attivarsi per la riduzione del degrado ambientale e per favorire lo sviluppo di quelle attività, anche di carattere produttivo, dirette al recupero ed alla valorizzazione degli ambienti fluviali e lacustri, secondo logiche di sviluppo sostenibile.

In sintesi, per quanto concerne le produzioni estensive, i punti su cui le scelte del piano si articolano possono essere così sintetizzati:

1. *Sensibilizzazione degli operatori verso una gestione responsabile.*

È necessario che le associazioni ritengano fondamentale la sensibilizzazione degli operatori sulla importanza di una gestione responsabile delle risorse acquatiche ed a tal fine organizzino seminari sulle diverse tematiche, che legano gli aspetti ecologici a quelli più strettamente produttivi.

Tra le iniziative da intraprendere, una particolare valenza potrebbero assumere le attività pilota consistenti in:

auto-gestione dei bacini lacustri dove è consolidata la pesca professionale (attraverso la costituzione di consorzi misti);

gestione di aste fluviali da parte di piccole cooperative, finalizzate al raggiungimento dell'uso responsabile delle risorse naturali, nell'ottica dell'uso multiplo ed integrato di tali ambienti (pesca, attività turistico-ricreative, gestione ambientale, ecc.), per lo sviluppo di attività alternative e/o integrative alla pesca.

2. *Potenziamento degli incubatoi.*

Si ritiene di fondamentale importanza la costruzione di «incubatoi di bacino» (prevedendo in primo luogo il miglioramento ed il potenziamento di quelli esistenti), nei quali produrre avannotti e giovanili delle specie ittiche di interesse alieutico, al fine di superare le principali problematiche connesse alle semine (salvaguardia del patrimonio genetico delle popolazioni indigene, introduzione di specie alloctone, trasmissione di patologie).

Tali centri dovrebbero prevedere il coinvolgimento diretto dei pescatori professionali organizzati in forma cooperativa, di concerto con le amministrazioni locali direttamente interessate allo sviluppo produttivo ed alla valorizzazione e salvaguardia delle risorse ittiche. Attualmente nella gran parte dei casi le attività da ripopolamento degli stocks ittici lacustri vengono effettuate ogni anno con quantitativi variabili di individui, a stadi di sviluppo non sempre appropriati e soprattutto senza un riscontro sull'esito effettivo delle semine. Il miglioramento delle pratiche di ripopolamento necessita delle conoscenze scientifiche sulla biologia delle popolazioni ittiche, sulle modalità di sfruttamento degli stocks, sulle caratteristiche ambientali degli ecosistemi lacustri. In particolare deve essere garantito il mantenimento dei livelli di diversità biologica delle popolazioni o degli stocks degli ambienti oggetto di ripopolamento.

3. *Messa a punto di protocolli che tengano conto degli obiettivi della semina e miglioramento della qualità del seme.*

Nelle pratiche di ripolamento delle acque dolci è necessario da un lato una conoscenza approfondita dell'ambiente lacustre e dall'altro un elevato standard qualitativo del prodotto da semina. Ciò richiede la messa a punto di protocolli che tengano conto degli obiettivi della semina (conservazione della risorsa, mantenimento o aumento delle rese da pesca, ripopolamento in ambienti depauperati), del tipo di bacino lacustre, delle caratteristiche del materiale ittico utilizzato (stadio, taglia, ecc.), delle modalità di immissione (stagionalità dei ripopolamenti e manipolazione), dei fattori ecologici.

Di conseguenza disponendo di appropriate tecniche di allevamento che rispondano ai seguenti requisiti:

produzione di soggetti il più possibile simili agli individui selvatici;

ambienti di allevamento che riproducano condizioni simili a quelle naturali.

In questo senso le associazioni, in collaborazione con i centri di ricerca, possono proporsi per effettuare «l'analisi di qualità», su scala nazionale, delle attività di ripopolamento, identificando i punti di debolezza e proponendo le possibili soluzioni migliorative, prevedendo anche la realizzazione di progetti pilota.

4. *Miglioramento del processo produttivo.*

Nell'ambito della razionalizzazione della piscicoltura d'acqua dolce risulta necessario affrontare il problema del miglioramento dei processi produttivi, attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture di stoccaggio, commercializzazione, trasformazione dei prodotti ittici, anche mediante i centri di servizio a supporto dei pescatori.

5. *Definizione di criteri di qualità.*

Così come già evidenziato nel V piano triennale in tema di acquacoltura, si confermano i concetti espressi in materia di «qualità totale»: da cui l'importanza di definire le «linee di buone pratiche in acquacoltura» anche per le acque dolci.

Al riguardo risulta fondamentale:

1) l'identificazione di criteri di qualità, con la creazione di sistemi qualità totale per le produzioni ittiche d'acqua dolce allevate e/o pescate;

2) l'identificazione di eventuali riconoscimenti di denominazione di origine protetta o identificazione geografica protetta;

3) l'identificazione di eventuali riconoscimenti di denominazione di origine protetta o identificazione geografica protetta.

TABELLA 1

PRODUZIONE DELLA PESCA NEI LAGHI E NEI BACINI ARTIFICIALI DI SPECIE DI ACQUA DOLCE
(Valore espresso in quintali da: *Statistiche della pesca e della caccia - Anni 1994-1995* - ISTAT 1997)

REGIONI	Carpioni, coregoni, salmerini			Anguille			Lucci, persici			Alborelle, carpe, tinche			Altri pesci			Totale		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Piemonte	802	793	730	82	20	13	325	358	215	1.368	862	111	1.356	900	257	*3.933*	*2.933*	*1.326*
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	6.774	7.632	7.420	374	840	526	2.715	2.672	2.271	8.685	13.042	6.947	6.716	6.198	8.706	*25.264*	*30.339*	*25.870*
Trentino-Alto Adige	297	267	192	141	138	108	324	336	261	749	600	322	1.536	1.598	1.056	*3.047*	*2.939*	*1.939*
Veneto	842	820	1.172	406	395	327	210	255	341	1.406	556	336	3.956	2.469	3.047	*6.820*	*4.495*	*5.223*
Friuli-Venezia Giulia	110	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*110*	*24*	*24*
Liguria	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	—	*2*
Emilia-Romagna	147	125	131	590	1.215	666	—	—	—	17	150	126	2.313	4.872	6.037	*3.067*	*6.362*	*6.960*
Toscana	27	27	27	38	40	251	74	82	35	251	194	855	344	374	5.602	*734*	*717*	*6.770*
Umbria	15	33	22	785	1.429	964	719	826	627	2.060	3.056	1.820	4.323	7.619	2.899	*7.902*	*12.963*	*6.332*
Marche	57	67	5.040	9	1	1	58	61	48	175	178	93	47	60	37	346	*367*	*5.219*
Lazio	1.846	1.632	1.414	529	1.161	583	792	395	539	542	504	670	3.581	3.994	4.122	*7.290*	*7.686*	*7.328*
Abruzzo	33	42	54	4	4	5	49	53	45	6	7	11	4	4	3	*96*	*110*	*118*
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	—	—	—	240	—	—	—	—	—	—	—	—	154	—	—	*394*	—	—
Basilicata	41	22	24	7	24	19	62	75	102	236	192	173	154	237	215	*500*	*550*	*533*
Calabria	25	—	—	—	—	—	150	—	—	12	—	—	—	—	—	*187*	—	—
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	255	—	—	—	—	5	—	—	168	10	—	—	—	—	*173*	*265*	—
Italia	*11.018*	*11.739*	*16.252*	*3.205*	*5.267*	*3.463*	*5.483*	*5.068*	*4.484*	*15.675*	*19.351*	*11.464*	*24.484*	*28.325*	*31.981*	*59.865*	*69.750*	*67.644*
Centro-Nord	10.919	11.420	16.174	2.954	5.239	3.439	5.217	4.940	4.337	15.253	19.142	11.280	24.172	28.084	31.763	*58.525*	*68.825*	*66.993*
Mezzogiorno	99	319	78	251	28	24	266	128	147	422	209	184	312	241	218	*1.340*	*925*	*651*

MISURE PRIORITARIE
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 164/1998

Con preciso riferimento al quadro conoscitivo settoriale, ed alle esigenze espresse e verificate dalle organizzazioni produttive e dal mondo della ricerca coinvolto nel monitoraggio dei sistemi naturali e produttivi, al fine della migliore utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione dal legislatore con la legge n. 164/1998, sono stati identificati quali priorità del piano i seguenti obiettivi:

Misura 1 - Sostenere gli investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva nelle acque dolci.

Misura 2 - Valorizzare le produzioni degli ambienti lacustri e fluviali attraverso il potenziamento degli incubatoi, migliorare la qualità delle specie da ripopolamento, supportare le associazioni di categoria nella sensibilizzazione degli operatori verso la pesca-acquacoltura responsabile dei laghi, supportare la definizione di criteri di qualità.

Misura 3 - Favorire campagne di sensibilizzazione degli allevatori e consumatori dirette a produzioni e consumi eco-compatibili.

Misura 4 - Potenziare la ricerca biotecnologica per accelerare i processi di controllo di patologie emergenti previlegiando la messa a punto di vaccini. Sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili.

Avviare ricerche conoscitive sulla disponibilità di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale, svolte dalle autorità sanitarie nazionali per l'avvio di processi di omologazione, ove consentiti.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Misura 1 - Sono destinati alla misura contributi in conto interessi per un importo di 7000 milioni nel periodo di vigenza previsto dalla legge.

Tale misura è strettamente finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti intensivi di troticoltura, sia da carne che da ripopolamento, degli impianti di anguillicoltura, degli allevamenti intensivi di pesce gatto, degli impianti intensivi di storioni; la predetta misura si riferisce esclusivamente ad impianti che utilizzano acque dolci.

La riduzione degli impatti riguarda impianti di trattamento delle acque reflue per renderle idonee alle normative vigenti; eventuali modifiche delle normative di riferimento avvenute durante l'applicazione della misura saranno da ritenere valide. La riduzione di impatti visuali è considerata nell'ambito della misura stessa, ma in seconda priorità rispetto agli interventi diretti alla qualità delle acque.

Gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui non sono previsti dalla misura.

Essa, inoltre, comprende strategie di intervento basate su sistemi di depurazione naturale che possono contribuire a programmi di restauro ambientale.

Misura 2 - Sono destinati 4000 milioni per impianti di avannotteria da ripopolamento che rispondano a requisiti gestionali tali da garantire la conservazione della biodiversità in ambienti lacustri e fluviali. In definitiva la misura si riferisce soltanto a specie autoctone, eccezion fatta per i coregoni.

Tali impianti dovranno essere al servizio delle produzioni finalizzate ad acque pubbliche, pertanto la misura assegna priorità agli interventi promossi da Enti locali competenti; sono ammissibili anche interventi proposti da imprese di comprovata esperienza settoriale.

Misura 3 - Sono destinati 3000 milioni per la valorizzazione dei prodotti delle acque interne pubbliche, con particolare riferimento ai laghi in cui si esercita la pesca professionale. La misura prevede il sostegno ad attività pilota (sperimentali) che non superino il costo massimo di 100 milioni, e che comprendano modalità di autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori. La misura prevede inoltre il finanziamento di iniziative promosse dalle associazioni di categoria volte a sensibilizzare gli operatori del comparto per una migliore e corretta gestione dell'ambiente in cui operano, indirizzandoli verso sistemi di produzione ad elevata eco-compatibilità, che possano avere riflessi sui modelli di certificazione dei processi produttivi.

La misura considera prioritario l'accoglimento di interventi a favore delle cooperative di pesca nella acque interne per un utilizzo complessivo non superiore al 75 % dell'importo totale allocato.

Misura 4 - Sono destinati 1500 milioni prioritariamente per ricerche biotecnologiche relative al controllo delle patologie attraverso la messa a punto di vaccini. La misura può essere considerata prioritariamente come aliquota di cofinanziamento ad altri progetti nazionali e comunitari.

99A9128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Serban Stati, ambasciatore della Repubblica di Romania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Rachel R. Mathabo Ntsinyi, ambasciatore del Regno del Lesotho, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ibrahim Bocar Daga, ambasciatore della Repubblica del Mali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thelmut Harris Wilhelm Woutersz, ambasciatore della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Aziz Mekouar, ambasciatore del Regno del Marocco, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 7 ottobre 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gunnar Riberholdt, ambasciatore del Regno di Danimarca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

99A9121

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0534
Yen giapponese	109,89
Dracma greca	330,33
Corona danese	7,4337
Corona svedese	8,6350
Sterlina	0,64150
Corona norvegese	8,2500
Corona ceca	36,636
Lira cipriota	0,57850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,24
Zloty polacco	4,4490
Tallero sloveno	196,7703
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5508
Dollaro australiano	1,6373
Dollaro neozelandese	2,0714
Rand sudafricano	6,4605

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9185

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfolexin»

Con decreto n. 800.5/R.M.135/D425 del 15 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FOSFOLEXIN:

12 compresse 1 g, A.I.C. n. 024382044;

12 bustine orali 500 mg, A.I.C. n. 024382119;

12 bustine orali 1 g, A.I.C. n. 024382133.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8922

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ektogan»

Con decreto n. 800.5/R.M.73/D427 del 19 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

EKTOGAN:

pomata dermatologica 60 g, A.I.C. n. 003710023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A8924

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Trescore Balneario e Martinengo

Con decreto interministeriale n. 1.002 in data 30 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Trescore Balneario (Bergamo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 10, mappale n. 2621 del N.C.T. ed alla partita n. 173, foglio n. 10, mappale n. 2621 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di Ha 1.07.25.

Con decreto interministeriale n. 1.003 in data 1° ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Martinengo (Bergamo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1196, fogli numeri 1d, 2c, 6b, mappali numeri 2123, 2435, 2434, 2600, 2436, 2601 e 2616 del N.C.T. ed alla partita n. 241, foglio n. 1, mappale n. 2125 del N.C.E.U., per una superficie complssiva di mq 82.620.

99A9122

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con decreto ministeriaie del 29 settembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «8° JOB - Scuola, orientamento e formazione», che avrà luogo a Verona dal 25 novembre 1999 al 27 novembre 1999.

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Abacus - Fiera dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby e la casa» che avrà luogo a Milano dal 4 dicembre 1999 al 12 dicembre 1999.

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica», che avrà luogo a Verona dal 20 novembre 1999 al 21 novembre 1999.

Con decreto ministeriale del 29 settembre 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «101ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche», che avrà luogo a Verona dall'11 novembre 1999 al 14 novembre 1999.

99A9123

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Avviso relativo al «Premio per le città sostenibili 1999»

Il Ministero dell'ambiente ha istituito il «Premio per le città sostenibili» da assegnarsi mediante concorso annuale riservato ai comuni d'Italia con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione Istat 1998, che siano:

a) attivamente impegnati nell'attuazione delle politiche ambienali di competenza locale, o nel loro miglioramento;

b) che abbiano realizzato (o abbiano in corso di avanzata realizzazione) specifiche iniziative ambientali particolarmente innovative.

Verranno assegnati tre premi da lire 250 milioni in denaro, tre premi da 100 milioni in denaro e una ulteriore somma di lire 700 milioni in denaro verrà ripartita in parti uguali per un massimo di 10 premiati.

Il Regolamento del concorso e i moduli di partecipazione vengono inviati per posta a tutti i comuni italiani di cui sopra e possono essere richiesti al numero verde: 800-071811 oppure prelevati all'indirizzo internet: www.cittasostenibili.org

Le candidature dovranno pervenire via raccomandata postale, nelle forme indicate nel regolamento a: Ministero dell'ambiente, segreteria tecnica del premio, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2000.

99A9125

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dueville

Con decreto 10 marzo 1999, n. 1713, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999, al registro n. 2, foglio n. 296, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Dueville (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali n. 1395 e 1162, per una superficie complessiva di Ha. 0.02.15, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 14 luglio 1997, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

99A9109

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Forlì

Con decreto interministeriale n. TC/31 del 2 aprile 1999 è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 1492 distinto in catasto del comune di Forlì al foglio n. 49, mappali numeri 295, 296, 297, 298 e 299.

99A9124

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale de La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

Con provvedimento n. 1329 del 21 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Nationale - Compagnia Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 29 aprile e 21 giugno 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (aumento del capitale sociale da lire 3.225 milioni a lire 30.000 milioni); art. 16 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora talune esigenze, elencate in dettaglio, lo richiedano).

99A9110

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77